An. et vol. CIV 6 Iulii 2012 N. 7

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – *Administratio:* Libreria Editrice Vaticana

ACTA BENEDICTI PP. XVI

HOMILIAE

I

Apud Brexii Hortos occasione VII Universalis Familiarum Conventus.*

Venerati Fratelli,
Illustri Autorità,
Cari fratelli e sorelle!

È un grande momento di gioia e di comunione quello che viviamo questa mattina, celebrando il Sacrificio eucaristico. Una grande assemblea, riunita con il Successore di Pietro, formata da fedeli provenienti da molte nazioni. Essa offre un'immagine espressiva della Chiesa, una e universale, fondata da Cristo e frutto di quella missione, che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Gesù ha affidato ai suoi Apostoli: andare e fare discepoli tutti i popoli, « battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ».[1] Saluto con affetto e riconoscenza il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, e il Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, principali artefici di questo VII Incontro Mondiale delle Famiglie, come pure i loro Collaboratori, i Vescovi Ausiliari di Milano e tutti gli altri Presuli. Sono lieto di salutare tutte le Autorità presenti. E il mio abbraccio caloroso va oggi soprattutto a voi, care famiglie! Grazie della vostra partecipazione!

* Die 3 Iunii 2012.
[1] *Mt* 28, 18-19.

Nella seconda Lettura, l'apostolo Paolo ci ha ricordato che nel Battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, il quale ci unisce a Cristo come fratelli e ci relaziona al Padre come figli, così che possiamo gridare: « Abbà! Padre! ».[2] In quel momento ci è stato donato un germe di vita nuova, divina, da far crescere fino al compimento definitivo nella gloria celeste; siamo diventati membri della Chiesa, la famiglia di Dio, « *sacrarium Trinitatis* » — la definisce sant'Ambrogio —, « popolo che — come insegna il Concilio Vaticano II — deriva la sua unità dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ».[3] La solennità liturgica della Santissima Trinità, che oggi celebriamo, ci invita a contemplare questo mistero, ma ci spinge anche all'impegno di vivere la comunione con Dio e tra noi sul modello di quella trinitaria. Siamo chiamati ad accogliere e trasmettere concordi le verità della fede; a vivere l'amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere e concedere il perdono, valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei Pastori. In una parola, ci è affidato il compito di edificare comunità ecclesiali che siano sempre più famiglia, capaci di riflettere la bellezza della Trinità e di evangelizzare non solo con la parola, ma direi per « irradiazione », con la forza dell'amore vissuto.

Chiamata ad essere immagine del Dio Unico in Tre Persone non è solo la Chiesa, ma anche la famiglia, fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna. In principio, infatti, « Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi ».[4] Dio ha creato l'essere umano maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con proprie e complementari caratteristiche, perché i due fossero dono l'uno per l'altro, si valorizzassero reciprocamente e realizzassero una comunità di amore e di vita. L'amore è ciò che fa della persona umana l'autentica immagine della Trinità, immagine di Dio. Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non vi donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita intera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene l'uno dell'altro, sperimentando la gioia del ricevere e del dare. È fecondo poi nella procreazione, generosa e responsabile, dei figli, nella cura premurosa per essi e nell'educazione attenta e sapiente. È fecondo infine per la società, perché il vissuto familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, come il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia,

[2] Cfr *Rm* 8, 15.17.
[3] Cost. *Lumen gentium*, 4.
[4] *Gn* 1, 27-28.

la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione. Cari sposi, abbiate cura dei vostri figli e, in un mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro, con serenità e fiducia, le ragioni del vivere, la forza della fede, prospettando loro mete alte e sostenendoli nella fragilità. Ma anche voi figli, sappiate mantenere sempre un rapporto di profondo affetto e di premurosa cura verso i vostri genitori, e anche le relazioni tra fratelli e sorelle siano opportunità per crescere nell'amore.

Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza in Gesù Cristo, che ha elevato il matrimonio a Sacramento. Cari sposi, con uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare al suo amore sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa: un amore fedele e totale. Se sapete accogliere questo dono, rinnovando ogni giorno, con fede, il vostro «sì», con la forza che viene dalla grazia del Sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell'amore di Dio, sul modello della Santa Famiglia di Nazaret. Care famiglie, chiedete spesso, nella preghiera, l'aiuto della Vergine Maria e di san Giuseppe, perché vi insegnino ad accogliere l'amore di Dio come essi lo hanno accolto. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella dell'amore è una realtà meravigliosa, è l'unica forza che può veramente trasformare il cosmo, il mondo. Davanti a voi avete la testimonianza di tante famiglie, che indicano le vie per crescere nell'amore: mantenere un costante rapporto con Dio e partecipare alla vita ecclesiale, coltivare il dialogo, rispettare il punto di vista dell'altro, essere pronti al servizio, essere pazienti con i difetti altrui, saper perdonare e chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti, concordare gli orientamenti educativi, essere aperti alle altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società civile. Sono tutti elementi che costruiscono la famiglia. Viveteli con coraggio, certi che, nella misura in cui, con il sostegno della grazia divina, vivrete l'amore reciproco e verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica.[5] Una parola vorrei dedicarla anche ai fedeli che, pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione. Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica. Vi incoraggio a rimanere uniti alle vostre comunità, mentre auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza.

[5] Cfr Esort. ap. *Familiaris consortio*, 49.

Nel libro della Genesi, Dio affida alla coppia umana la sua creazione, perché la custodisca, la coltivi, la indirizzi secondo il suo progetto.[6] In questa indicazione della Sacra Scrittura possiamo leggere il compito dell'uomo e della donna di collaborare con Dio per trasformare il mondo, attraverso il lavoro, la scienza e la tecnica. L'uomo e la donna sono immagine di Dio anche in questa opera preziosa, che devono compiere con lo stesso amore del Creatore. Noi vediamo che, nelle moderne teorie economiche, prevale spesso una concezione utilitaristica del lavoro, della produzione e del mercato. Il progetto di Dio e la stessa esperienza mostrano, però, che non è la logica unilaterale dell'utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere ad uno sviluppo armonico, al bene della famiglia e ad edificare una società giusta, perché porta con sé concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado dell'ambiente, corsa ai consumi, disagio nelle famiglie. Anzi, la mentalità utilitaristica tende ad estendersi anche alle relazioni interpersonali e familiari, riducendole a convergenze precarie di interessi individuali e minando la solidità del tessuto sociale.

Un ultimo elemento. L'uomo, in quanto immagine di Dio, è chiamato anche al riposo e alla festa. Il racconto della creazione si conclude con queste parole: «Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò».[7] Per noi cristiani, il giorno di festa è la Domenica, giorno del Signore, Pasqua settimanale. È il giorno della Chiesa, assemblea convocata dal Signore attorno alla mensa della Parola e del Sacrificio Eucaristico, come stiamo facendo noi oggi, per nutrirci di Lui, entrare nel suo amore e vivere del suo amore. È il giorno dell'uomo e dei suoi valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, contatto con la natura, gioco, sport. È il giorno della famiglia, nel quale vivere assieme il senso della festa, dell'incontro, della condivisione, anche nella partecipazione alla Santa Messa. Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il senso del giorno del Signore! È come l'oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell'incontro e dissetare la nostra sete di Dio.

Famiglia, lavoro, festa: tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un armonico equilibrio. Armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la paternità e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal volto umano. In

[6] Cfr 1, 27-28; 2, 15.
[7] *Gen* 2, 2-3.

questo privilegiate sempre la logica dell'essere rispetto a quella dell'avere: la prima costruisce, la seconda finisce per distruggere. Occorre educarsi a credere, prima di tutto in famiglia, nell'amore autentico, quello che viene da Dio e ci unisce a Lui e proprio per questo «ci trasforma in un Noi, che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia "tutto in tutti"[8]».[9] Amen.

II

In Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi.*

Cari fratelli e sorelle!

Questa sera vorrei meditare con voi su due aspetti, tra loro connessi, del Mistero eucaristico: il culto dell'Eucaristia e la sua sacralità. È importante riprenderli in considerazione per preservarli da visioni non complete del Mistero stesso, come quelle che si sono riscontrate nel recente passato.

Anzitutto, una riflessione sul valore del culto eucaristico, in particolare dell'adorazione del Santissimo Sacramento. È l'esperienza che anche questa sera noi vivremo dopo la Messa, prima della processione, durante il suo svolgimento e al suo termine. Una interpretazione unilaterale del Concilio Vaticano II aveva penalizzato questa dimensione, restringendo in pratica l'Eucaristia al momento celebrativo. In effetti, è stato molto importante riconoscere la centralità della celebrazione, in cui il Signore convoca il suo popolo, lo raduna intorno alla duplice mensa della Parola e del Pane di vita, lo nutre e lo unisce a Sé nell'offerta del Sacrificio. Questa valorizzazione dell'assemblea liturgica, in cui il Signore opera e realizza il suo mistero di comunione, rimane ovviamente valida, ma essa va ricollocata nel giusto equilibrio. In effetti — come spesso avviene — per sottolineare un aspetto si finisce per sacrificarne un altro. In questo caso, l'accentuazione giusta posta sulla celebrazione dell'Eucaristia è andata a scapito dell'adorazione, come atto di fede e di preghiera rivolto al Signore Gesù, realmente presente nel Sacramento dell'altare. Questo sbilanciamento ha avuto ripercussioni

[8] *1 Cor* 15, 28.
[9] Enc. *Deus caritas est*, 18.

* Die 7 Iunii 2012.

anche sulla vita spirituale dei fedeli. Infatti, concentrando tutto il rapporto con Gesù Eucaristia nel solo momento della Santa Messa, si rischia di svuotare della sua presenza il resto del tempo e dello spazio esistenziali. E così si percepisce meno il senso della presenza costante di Gesù in mezzo a noi e con noi, una presenza concreta, vicina, tra le nostre case, come «Cuore pulsante» della città, del paese, del territorio con le sue varie espressioni e attività. Il Sacramento della Carità di Cristo deve permeare tutta la vita quotidiana.

In realtà, è sbagliato contrapporre la celebrazione e l'adorazione, come se fossero in concorrenza l'una con l'altra. È proprio il contrario: il culto del Santissimo Sacramento costituisce come l'«ambiente» spirituale entro il quale la comunità può celebrare bene e in verità l'Eucaristia. Solo se è preceduta, accompagnata e seguita da questo atteggiamento interiore di fede e di adorazione, l'azione liturgica può esprimere il suo pieno significato e valore. L'incontro con Gesù nella Santa Messa si attua veramente e pienamente quando la comunità è in grado di riconoscere che Egli, nel Sacramento, abita la sua casa, ci attende, ci invita alla sua mensa, e poi, dopo che l'assemblea si è sciolta, rimane con noi, con la sua presenza discreta e silenziosa, e ci accompagna con la sua intercessione, continuando a raccogliere i nostri sacrifici spirituali e ad offrirli al Padre.

A questo proposito, mi piace sottolineare l'esperienza che vivremo anche stasera insieme. Nel momento dell'adorazione, noi siamo tutti sullo stesso piano, in ginocchio davanti al Sacramento dell'Amore. Il sacerdozio comune e quello ministeriale si trovano accomunati nel culto eucaristico. È un'esperienza molto bella e significativa, che abbiamo vissuto diverse volte nella Basilica di San Pietro, e anche nelle indimenticabili veglie con i giovani — ricordo ad esempio quelle di Colonia, Londra, Zagabria, Madrid. È evidente a tutti che questi momenti di veglia eucaristica preparano la celebrazione della Santa Messa, preparano i cuori all'incontro, così che questo risulta anche più fruttuoso. Stare tutti in silenzio prolungato davanti al Signore presente nel suo Sacramento, è una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa, che si accompagna in modo complementare con quella di celebrare l'Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, cantando, accostandosi insieme alla mensa del Pane di vita. Comunione e contemplazione non si possono separare, vanno insieme. Per comunicare veramente con un'altra persona devo conoscerla, saper stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore. Il vero amore e la vera amicizia vivono sempre di questa reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, eloquenti, pieni di rispetto e di venerazione, così che l'in-

contro sia vissuto profondamente, in modo personale e non superficiale. E purtroppo, se manca questa dimensione, anche la stessa comunione sacramentale può diventare, da parte nostra, un gesto superficiale. Invece, nella vera comunione, preparata dal colloquio della preghiera e della vita, noi possiamo dire al Signore parole di confidenza, come quelle risuonate poco fa nel Salmo responsoriale: « Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: / tu hai spezzato le mie catene. / A te offrirò un sacrificio di ringraziamento / e invocherò il nome del Signore ».[1]

Ora vorrei passare brevemente al secondo aspetto: la sacralità dell'Eucaristia. Anche qui abbiamo risentito nel passato recente di un certo fraintendimento del messaggio autentico della Sacra Scrittura. La novità cristiana riguardo al culto è stata influenzata da una certa mentalità secolaristica degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. È vero, e rimane sempre valido, che il centro del culto ormai non sta più nei riti e nei sacrifici antichi, ma in Cristo stesso, nella sua persona, nella sua vita, nel suo mistero pasquale. E tuttavia da questa novità fondamentale non si deve concludere che il sacro non esista più, ma che esso ha trovato il suo compimento in Gesù Cristo, Amore divino incarnato. La Lettera agli Ebrei, che abbiamo ascoltato questa sera nella seconda Lettura, ci parla proprio della novità del sacerdozio di Cristo, « sommo sacerdote dei beni futuri »,[2] ma non dice che il sacerdozio sia finito. Cristo « è mediatore di un'alleanza nuova »,[3] stabilita nel suo sangue, che purifica « la nostra coscienza dalle opere di morte ».[4] Egli non ha abolito il sacro, ma lo ha portato a compimento, inaugurando un nuovo culto, che è sì pienamente spirituale, ma che tuttavia, finché siamo in cammino nel tempo, si serve ancora di segni e di riti, che verranno meno solo alla fine, nella Gerusalemme celeste, dove non ci sarà più alcun tempio.[5] Grazie a Cristo, la sacralità è più vera, più intensa, e, come avviene per i comandamenti, anche più esigente! Non basta l'osservanza rituale, ma si richiede la purificazione del cuore e il coinvolgimento della vita.

Mi piace anche sottolineare che il sacro ha una funzione educativa, e la sua scomparsa inevitabilmente impoverisce la cultura, in particolare la formazione delle nuove generazioni. Se, per esempio, in nome di una fede secolarizzata

[1] *Sal* 115, 16-17.
[2] *Eb* 9, 11.
[3] *Eb* 9, 15.
[4] *Eb* 9, 14.
[5] Cfr *Ap* 21, 22.

e non più bisognosa di segni sacri, venisse abolita questa processione cittadina del Corpus Domini, il profilo spirituale di Roma risulterebbe « appiattito », e la nostra coscienza personale e comunitaria ne resterebbe indebolita. Oppure pensiamo a una mamma e a un papà che, in nome di una fede desacralizzata, privassero i loro figli di ogni ritualità religiosa: in realtà finirebbero per lasciare campo libero ai tanti surrogati presenti nella società dei consumi, ad altri riti e altri segni, che più facilmente potrebbero diventare idoli. Dio, nostro Padre, non ha fatto così con l'umanità: ha mandato il suo Figlio nel mondo non per abolire, ma per dare il compimento anche al sacro. Al culmine di questa missione, nell'Ultima Cena, Gesù istituì il Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue, il Memoriale del suo Sacrificio pasquale. Così facendo Egli pose se stesso al posto dei sacrifici antichi, ma lo fece all'interno di un rito, che comandò agli Apostoli di perpetuare, quale segno supremo del vero Sacro, che è Lui stesso. Con questa fede, cari fratelli e sorelle, noi celebriamo oggi e ogni giorno il Mistero eucaristico e lo adoriamo quale centro della nostra vita e cuore del mondo. Amen.

III

In Sollemnitate Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum.*

Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!

Siamo riuniti attorno all'altare per celebrare solennemente i santi Apostoli Pietro e Paolo, principali Patroni della Chiesa di Roma. Sono presenti, ed hanno appena ricevuto il Pallio, gli Arcivescovi Metropoliti nominati durante l'ultimo anno, ai quali va il mio speciale e affettuoso saluto. È presente anche, inviata da Sua Santità Bartolomeo I, una eminente Delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, che accolgo con fraterna e cordiale riconoscenza. In spirito ecumenico sono lieto di salutare e ringraziare « The Choir of Westminster Abbey », che anima la Liturgia assieme alla Cappella Sistina. Saluto anche i Signori Ambasciatori e le Autorità civili: tutti ringrazio per la presenza e per la preghiera.

* Die 29 Iunii 2012.

Davanti alla Basilica di San Pietro, come tutti sanno bene, sono collocate due imponenti statue degli Apostoli Pietro e Paolo, facilmente riconoscibili dalle loro prerogative: le chiavi nella mano di Pietro e la spada tra le mani di Paolo. Anche sul portale maggiore della Basilica di San Paolo fuori le mura sono raffigurate insieme scene della vita e del martirio di queste due colonne della Chiesa. La tradizione cristiana da sempre considera san Pietro e san Paolo inseparabili: in effetti, insieme, essi rappresentano tutto il Vangelo di Cristo. A Roma, poi, il loro legame come fratelli nella fede ha acquistato un significato particolare. Infatti, la comunità cristiana di questa Città li considerò come una specie di contraltare dei mitici Romolo e Remo, la coppia di fratelli a cui si faceva risalire la fondazione di Roma. Si potrebbe pensare anche a un altro parallelismo oppositivo, sempre sul tema della fratellanza: mentre, cioè, la prima coppia biblica di fratelli ci mostra l'effetto del peccato, per cui Caino uccide Abele, Pietro e Paolo, benché assai differenti umanamente l'uno dall'altro e malgrado nel loro rapporto non siano mancati conflitti, hanno realizzato un modo nuovo di essere fratelli, vissuto secondo il Vangelo, un modo autentico reso possibile proprio dalla grazia del Vangelo di Cristo operante in loro. Solo la sequela di Gesù conduce alla nuova fraternità: ecco il primo fondamentale messaggio che la solennità odierna consegna a ciascuno di noi, e la cui importanza si riflette anche sulla ricerca di quella piena comunione, cui anelano il Patriarca Ecumenico e il Vescovo di Roma, come pure tutti i cristiani.

Nel brano del Vangelo di san Matteo che abbiamo ascoltato poco fa, Pietro rende la propria confessione di fede a Gesù riconoscendolo come Messia e Figlio di Dio; lo fa anche a nome degli altri Apostoli. In risposta, il Signore gli rivela la missione che intende affidargli, quella cioè di essere la « pietra », la « roccia », il fondamento visibile su cui è costruito l'intero edificio spirituale della Chiesa.[1] Ma in che modo Pietro è la roccia? Come egli deve attuare questa prerogativa, che naturalmente non ha ricevuto per se stesso? Il racconto dell'evangelista Matteo ci dice anzitutto che il riconoscimento dell'identità di Gesù pronunciato da Simone a nome dei Dodici non proviene « dalla carne e dal sangue », cioè dalle sue capacità umane, ma da una particolare rivelazione di Dio Padre. Invece subito dopo, quando Gesù preannuncia la sua passione, morte e risurrezione, Simon Pietro reagisce proprio a partire da « carne e sangue »: egli « si mise a rimproverare il Signore: ... questo

[1] Cfr *Mt* 16, 16-19.

non ti accadrà mai ».[2] E Gesù a sua volta replicò: « Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo... ».[3] Il discepolo che, per dono di Dio, può diventare solida roccia, si manifesta anche per quello che è, nella sua debolezza umana: una pietra sulla strada, una pietra in cui si può inciampare — in greco *skandalon*. Appare qui evidente la tensione che esiste tra il dono che proviene dal Signore e le capacità umane; e in questa scena tra Gesù e Simon Pietro vediamo in qualche modo anticipato il dramma della storia dello stesso papato, caratterizzata proprio dalla compresenza di questi due elementi: da una parte, grazie alla luce e alla forza che vengono dall'alto, il papato costituisce il fondamento della Chiesa pellegrina nel tempo; dall'altra, lungo i secoli emerge anche la debolezza degli uomini, che solo l'apertura all'azione di Dio può trasformare.

E nel Vangelo di oggi emerge con forza la chiara promessa di Gesù: « le porte degli inferi », cioè le forze del male, non potranno avere il sopravvento, « *non praevalebunt* ». Viene alla mente il racconto della vocazione del profeta Geremia, al quale il Signore, affidando la missione, disse: « Ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno — *non praevalebunt* — perché io sono con te per salvarti ».[4] In realtà, la promessa che Gesù fa a Pietro è ancora più grande di quelle fatte agli antichi profeti: questi, infatti, erano minacciati solo dai nemici umani, mentre Pietro dovrà essere difeso dalle « porte degli inferi », dal potere distruttivo del male. Geremia riceve una promessa che riguarda lui come persona e il suo ministero profetico; Pietro viene rassicurato riguardo al futuro della Chiesa, della nuova comunità fondata da Gesù Cristo e che si estende a tutti i tempi, al di là dell'esistenza personale di Pietro stesso.

Passiamo ora al simbolo delle chiavi, che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Esso rimanda all'oracolo del profeta Isaia sul funzionario Eliakìm, del quale è detto: « Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nessuno potrà aprire ».[5] La chiave rappresenta l'autorità sulla casa di Davide. E nel Vangelo c'è un'altra parola di Gesù rivolta agli scribi e ai farisei, ai quali il Signore rimprovera di chiudere il

[2] 16, 22.
[3] v. 23.
[4] *Ger* 1, 18-19.
[5] *Is* 22, 22.

regno dei cieli davanti agli uomini.[6] Anche questo detto ci aiuta a comprendere la promessa fatta a Pietro: a lui, in quanto fedele amministratore del messaggio di Cristo, spetta di aprire la porta del Regno dei Cieli, e di giudicare se accogliere o respingere.[7] Le due immagini — quella delle chiavi e quella del legare e sciogliere — esprimono pertanto significati simili e si rafforzano a vicenda. L'espressione « legare e sciogliere » fa parte del linguaggio rabbinico e allude da un lato alle decisioni dottrinali, dall'altro al potere disciplinare, cioè alla facoltà di infliggere e di togliere la scomunica. Il parallelismo « sulla terra ... nei cieli » garantisce che le decisioni di Pietro nell'esercizio di questa sua funzione ecclesiale hanno valore anche davanti a Dio.

Nel capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo, dedicato alla vita della comunità ecclesiale, troviamo un altro detto di Gesù rivolto ai discepoli: « In verità vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo ».[8] E san Giovanni, nel racconto dell'apparizione di Cristo risorto in mezzo agli Apostoli alla sera di Pasqua, riporta questa parola del Signore: « Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati ».[9] Alla luce di questi parallelismi, appare chiaramente che l'autorità di sciogliere e di legare consiste nel potere di rimettere i peccati. E questa grazia, che toglie energia alle forze del caos e del male, è nel cuore del mistero e del ministero della Chiesa. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di peccatori che si debbono riconoscere bisognosi dell'amore di Dio, bisognosi di essere purificati attraverso la Croce di Gesù Cristo. I detti di Gesù sull'autorità di Pietro e degli Apostoli lasciano trasparire proprio che il potere di Dio è l'amore, l'amore che irradia la sua luce dal Calvario. Così possiamo anche comprendere perché, nel racconto evangelico, alla confessione di fede di Pietro fa seguito immediatamente il primo annuncio della passione: in effetti, Gesù con la sua morte ha vinto le potenze degli inferi, nel suo sangue ha riversato sul mondo un fiume immenso di misericordia, che irriga con le sue acque risanatrici l'umanità intera.

Cari fratelli, come ricordavo all'inizio, la tradizione iconografica raffigura san Paolo con la spada, e noi sappiamo che questa rappresenta lo strumento con cui egli fu ucciso. Leggendo, però, gli scritti dell'Apostolo delle genti,

[6] Cfr *Mt* 23, 13.
[7] Cfr *Ap* 3, 7.
[8] *Mt* 18, 18.
[9] *Gv* 20, 22-23.

scopriamo che l'immagine della spada si riferisce a tutta la sua missione di evangelizzatore. Egli, ad esempio, sentendo avvicinarsi la morte, scrive a Timoteo: « Ho combattuto la buona battaglia ».[10] Non certo la battaglia di un condottiero, ma quella di un annunciatore della Parola di Dio, fedele a Cristo e alla sua Chiesa, a cui ha dato tutto se stesso. E proprio per questo il Signore gli ha donato la corona di gloria e lo ha posto, insieme con Pietro, quale colonna nell'edificio spirituale della Chiesa.

Cari Metropoliti: il Pallio che vi ho conferito vi ricorderà sempre che siete stati costituiti *nel* e *per* il grande mistero di comunione che è la Chiesa, edificio spirituale costruito su Cristo pietra angolare e, nella sua dimensione terrena e storica, sulla roccia di Pietro. Animati da questa certezza, sentiamoci tutti insieme cooperatori della verità, la quale — sappiamo — è una e « sinfonica », e richiede da ciascuno di noi e dalle nostre comunità l'impegno costante della conversione all'unico Signore nella grazia dell'unico Spirito. Ci guidi e ci accompagni sempre nel cammino della fede e della carità la Santa Madre di Dio. Regina degli Apostoli, prega per noi! Amen.

[10] *2 Tm* 4, 7.

ALLOCUTIONES

I

Mediolani, dum Beatissimus Pater cives in Cathedrali area convenit.*

Signor Sindaco,
Distinte Autorità,
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio,
Cari fratelli e sorelle dell'Arcidiocesi di Milano!

Saluto cordialmente tutti voi qui convenuti così numerosi, come pure quanti seguono questo evento attraverso la radio e la televisione. Grazie per la vostra calorosa accoglienza! Ringrazio il Signor Sindaco per le cortesi espressioni di benvenuto che mi ha indirizzato a nome della comunità civica. Saluto con deferenza il Rappresentante del Governo, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, nonché gli altri rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, ed esprimo il mio apprezzamento per la collaborazione offerta per i diversi momenti di questa visita. E grazie a lei, Eminenza, per il cordiale saluto!

Sono molto lieto di essere oggi in mezzo a voi e ringrazio Dio, che mi offre l'opportunità di visitare la vostra illustre Città. Il mio primo incontro con i Milanesi avviene in questa Piazza del Duomo, cuore di Milano, dove sorge l'imponente monumento simbolo della Città. Con la sua selva di guglie esso invita a guardare in alto, a Dio. Proprio tale slancio verso il cielo ha sempre caratterizzato Milano e le ha permesso nel tempo di rispondere con frutto alla sua vocazione: essere un crocevia — *Mediolanum* — di popoli e di culture. La città ha così saputo coniugare sapientemente l'orgoglio per la propria identità con la capacità di accogliere ogni contributo positivo che, nel corso della storia, le veniva offerto. Ancora oggi, Milano è chiamata a riscoprire questo suo ruolo positivo, foriero di sviluppo e di pace per tutta l'Italia. Il mio «grazie» cordiale va, ancora una volta, al Pastore di questa Arcidiocesi, il Cardinale Angelo Scola, per l'accoglienza e le parole che mi ha rivolto a nome dell'intera Comunità diocesana; con lui saluto i Vescovi Ausiliari e chi lo ha preceduto su questa gloriosa e antica Cattedra, il Cardinale Dionigi Tettamanzi e il Cardinale Carlo Maria Martini.

* Die 1 Iunii 2012.

Rivolgo un particolare saluto ai rappresentanti delle famiglie — provenienti da tutto il mondo — che partecipano al VII Incontro Mondiale. Un pensiero affettuoso indirizzo poi a quanti hanno bisogno di aiuto e di conforto, e sono afflitti da varie preoccupazioni: alle persone sole o in difficoltà, ai disoccupati, agli ammalati, ai carcerati, a quanti sono privi di una casa o dell'indispensabile per vivere una vita dignitosa. Non manchi a nessuno di questi nostri fratelli e sorelle l'interessamento solidale e costante della collettività. A tale proposito, mi compiaccio di quanto la Diocesi di Milano ha fatto e continua a fare per andare incontro concretamente alle necessità delle famiglie più colpite dalla crisi economico-finanziaria, e per essersi attivata subito, assieme all'intera Chiesa e società civile in Italia, per soccorrere le popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna, che sono nel nostro cuore e nelle nostre preghiere e per le quali invito, ancora una volta, ad una generosa solidarietà.

Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie mi offre la gradita occasione di visitare la vostra Città e di rinnovare i vincoli stretti e costanti che legano la comunità ambrosiana alla Chiesa di Roma e al Successore di Pietro. Come è noto, sant'Ambrogio proveniva da una famiglia romana e ha mantenuto sempre vivo il suo legame con la Città Eterna e con la Chiesa di Roma, manifestando ed elogiando il primato del Vescovo che la presiede. In Pietro — egli afferma — « c'è il fondamento della Chiesa e il magistero della disciplina »; [1] e ancora la nota dichiarazione: « Dove c'è Pietro, là c'è la Chiesa ».[2] La saggezza pastorale e il magistero di Ambrogio sull'ortodossia della fede e sulla vita cristiana lasceranno un'impronta indelebile nella Chiesa universale e, in particolare, segneranno la Chiesa di Milano, che non ha mai cessato di coltivarne la memoria e di conservarne lo spirito. La Chiesa ambrosiana, custodendo le prerogative del suo rito e le espressioni proprie dell'unica fede, è chiamata a vivere in pienezza la cattolicità della Chiesa una, a testimoniarla e a contribuire ad arricchirla.

Il profondo senso ecclesiale e il sincero affetto di comunione con il Successore di Pietro, fanno parte della ricchezza e dell'identità della vostra Chiesa lungo tutto il suo cammino, e si manifestano in modo luminoso nelle figure dei grandi Pastori che l'hanno guidata. Anzitutto san Carlo Borromeo: figlio della vostra terra. Egli fu, come disse il Servo di Dio Paolo VI,

[1] *De virginitate*, 16, 105.
[2] *Explanatio Psalmi* 40, 30, 5.

« un plasmatore della coscienza e del costume del popolo »;[3] e lo fu soprattutto con l'applicazione ampia, tenace e rigorosa delle riforme tridentine, con la creazione di istituzioni rinnovatrici, a cominciare dai Seminari, e con la sua sconfinata carità pastorale radicata in una profonda unione con Dio, accompagnata da una esemplare austerità di vita. Ma, insieme con i santi Ambrogio e Carlo, desidero ricordare altri eccellenti Pastori più vicini a noi, che hanno impreziosito con la santità e la dottrina la Chiesa di Milano: il beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari, apostolo della catechesi e degli oratori e promotore del rinnovamento sociale in senso cristiano; il beato Alfredo Ildefonso Schuster, il « Cardinale della preghiera », Pastore infaticabile, fino alla consumazione totale di se stesso per i suoi fedeli. Inoltre, desidero ricordare due Arcivescovi di Milano che divennero Pontefici: Achille Ratti, Papa Pio XI; alla sua determinazione si deve la positiva conclusione della Questione Romana e la costituzione dello Stato della Città del Vaticano; e il Servo di Dio Giovanni Battista Montini, Paolo VI, buono e sapiente, che, con mano esperta, seppe guidare e portare ad esito felice il Concilio Vaticano II. Nella Chiesa ambrosiana sono maturati inoltre alcuni frutti spirituali particolarmente significativi per il nostro tempo. Tra tutti voglio oggi ricordare, proprio pensando alle famiglie, santa Gianna Beretta Molla, sposa e madre, donna impegnata nell'ambito ecclesiale e civile, che fece splendere la bellezza e la gioia della fede, della speranza e della carità.

Cari amici, la vostra storia è ricchissima di cultura e di fede. Tale ricchezza ha innervato l'arte, la musica, la letteratura, la cultura, l'industria, la politica, lo sport, le iniziative di solidarietà di Milano e dell'intera Arcidiocesi. Spetta ora a voi, eredi di un glorioso passato e di un patrimonio spirituale di inestimabile valore, impegnarvi per trasmettere alle future generazioni la fiaccola di una così luminosa tradizione. Voi ben sapete quanto sia urgente immettere nell'attuale contesto culturale il lievito evangelico. La fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, vivente in mezzo a noi, deve animare tutto il tessuto della vita, personale e comunitaria, pubblica e privata, così da consentire uno stabile e autentico « ben essere », a partire dalla famiglia, che va riscoperta quale patrimonio principale dell'umanità, coefficiente e segno di una vera e stabile cultura in favore dell'uomo. La singolare identità di Milano non la deve isolare né separare, chiudendola in se stessa. Al contrario, conservando la linfa delle sue radici e i tratti caratteristici della sua storia, essa è

[3] *Discorso ai Milanesi*, 18 marzo 1968.

chiamata a guardare al futuro con speranza, coltivando un legame intimo e propulsivo con la vita di tutta l'Italia e dell'Europa. Nella chiara distinzione dei ruoli e delle finalità, la Milano positivamente «laica» e la Milano della fede sono chiamate a concorrere al bene comune.

Cari fratelli e sorelle, grazie ancora per la vostra accoglienza! Vi affido alla protezione della Vergine Maria, che dalla più alta guglia del Duomo maternamente veglia giorno e notte su questa Città. A tutti voi, che stringo in un grande abbraccio, dono la mia affettuosa Benedizione. Grazie!

II

Occasione Concentus Musici apud theatrum «La Scala» in honorem Summi Pontificis ac Officialium Delegationum.*

Signori Cardinali,
Illustri Autorità,
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato,
Care Delegazioni del VII Incontro Mondiale delle Famiglie!

In questo luogo storico vorrei innanzitutto ricordare un evento: era l'11 maggio del 1946 e Arturo Toscanini alzò la bacchetta per dirigere un concerto memorabile nella Scala ricostruita dopo gli orrori della guerra. Narrano che il grande Maestro appena giunto qui a Milano si recò subito in questo Teatro e al centro della sala cominciò a battere le mani per provare se era stata mantenuta intatta la proverbiale acustica e sentendo che era perfetta esclamò: «È la Scala, è sempre la mia Scala!». In queste parole, «È la Scala!», è racchiuso il senso di questo luogo, tempio dell'Opera, punto di riferimento musicale e culturale non solo per Milano e per l'Italia, ma per tutto il mondo. E la Scala è legata a Milano in modo profondo, è una delle sue glorie più grandi e ho voluto ricordare quel maggio del 1946 perché la ricostruzione della Scala fu un segno di speranza per la ripresa della vita dell'intera Città dopo le distruzioni della Guerra. Per me allora è un onore essere qui con tutti voi e avere vissuto, con questo splendido concerto, un momento di elevazione dell'animo. Ringrazio il Sindaco, Avvocato Giuliano Pisapia, il Sovrintendente, Dott. Stéphane Lissner, anche per aver introdotto questa serata, ma

* Die 1 Iunii 2012.

soprattutto l'Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala, i quattro Solisti e il Maestro Daniel Barenboim per l'intensa e coinvolgente interpretazione di uno dei capolavori assoluti della storia della musica. La gestazione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven fu lunga e complessa, ma fin dalle celebri prime sedici battute del primo movimento, si crea un clima di attesa di qualcosa di grandioso e l'attesa non è delusa.

Beethoven pur seguendo sostanzialmente le forme e il linguaggio tradizionale della Sinfonia classica, fa percepire qualcosa di nuovo già dall'ampiezza senza precedenti di tutti i movimenti dell'opera, che si conferma con la parte finale introdotta da una terribile dissonanza, dalla quale si stacca il recitativo con le famose parole « O amici, non questi toni, intoniamone altri di più attraenti e gioiosi », parole che, in un certo senso, « voltano pagina » e introducono il tema principale dell'*Inno alla Gioia*. È una visione ideale di umanità quella che Beethoven disegna con la sua musica: « la gioia attiva nella fratellanza e nell'amore reciproco, sotto lo sguardo paterno di Dio » (Luigi Della Croce). Non è una gioia propriamente cristiana quella che Beethoven canta, è la gioia, però, della fraterna convivenza dei popoli, della vittoria sull'egoismo, ed è il desiderio che il cammino dell'umanità sia segnato dall'amore, quasi un invito che rivolge a tutti al di là di ogni barriera e convinzione.

Su questo concerto, che doveva essere una festa gioiosa in occasione di questo incontro di persone provenienti da quasi tutte le nazioni del mondo, vi è l'ombra del sisma che ha portato grande sofferenza su tanti abitanti del nostro Paese. Le parole riprese dall'*Inno alla Gioia* di Schiller suonano come vuote per noi, anzi, sembrano non vere. Non proviamo affatto le scintille divine dell'Elisio. Non siamo ebbri di fuoco, ma piuttosto paralizzati dal dolore per così tanta e incomprensibile distruzione che è costata vite umane, che ha tolto casa e dimora a tanti. Anche l'ipotesi che sopra il cielo stellato deve abitare un buon padre, ci pare discutibile. Il buon padre è solo sopra il cielo stellato? La sua bontà non arriva giù fino a noi? Noi cerchiamo un Dio che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza.

In quest'ora, le parole di Beethoven, « Amici, non questi toni... », le vorremmo quasi riferire proprio a quelle di Schiller. Non questi toni. Non abbiamo bisogno di un discorso irreale di un Dio lontano e di una fratellanza non impegnativa. Siamo in cerca del Dio vicino. Cerchiamo una fraternità che, in mezzo alle sofferenze, sostiene l'altro e così aiuta ad andare avanti. Dopo

questo concerto molti andranno all'adorazione eucaristica — al Dio che si è messo nelle nostre sofferenze e continua a farlo. Al Dio che soffre con noi e per noi e così ha reso gli uomini e le donne capaci di condividere la sofferenza dell'altro e di trasformarla in amore. Proprio a ciò ci sentiamo chiamati da questo concerto.

Grazie, allora, ancora una volta all'Orchestra e al Coro del Teatro alla Scala, ai Solisti e a quanti hanno reso possibile questo evento. Grazie al Maestro Daniel Barenboim anche perché con la scelta della Nona Sinfonia di Beethoven ci permette di lanciare un messaggio con la musica che affermi il valore fondamentale della solidarietà, della fraternità e della pace. E mi pare che questo messaggio sia prezioso anche per la famiglia, perché è in famiglia che si sperimenta per la prima volta come la persona umana non sia creata per vivere chiusa in se stessa, ma in relazione con gli altri; è in famiglia che si comprende come la realizzazione di sé non sta nel mettersi al centro, guidati dall'egoismo, ma nel donarsi; è in famiglia che si inizia ad accendere nel cuore la luce della pace perché illumini questo nostro mondo. E grazie a tutti voi per il momento che abbiamo vissuto assieme. Grazie di cuore!

III

Ad participes XV universalis Seminarii Catholicorum Cappellanorum Civilis Classis Aëriae sodaliumque Aëriportuensium Cappellaniarum.*

Signor Cardinale,
Cari Cappellani ed operatori pastorali dell'Aviazione Civile,
Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di accogliervi all'apertura del XV Seminario Internazionale dei Cappellani cattolici e membri delle Cappellanie dell'Aviazione Civile, promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti sul tema « La Nuova Evangelizzazione nel mondo dell'Aviazione Civile ». Rivolgo un cordiale saluto al Presidente del Dicastero, il Cardinale Antonio Maria Vegliò, e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto. Con affetto saluto tutti voi, che partecipate a queste giornate di preghiera, di studio e di condivisione

* Die 11 Iunii 2012.

per riaffermare e approfondire le motivazioni spirituali che vi spingono a portare avanti con rinnovato zelo ed entusiasmo il vostro peculiare servizio ecclesiale.

Ho appreso con piacere che, in questo Seminario, intendete riflettere, grazie anche all'aiuto di autorevoli relatori, su nuovi metodi e nuove espressioni dell'opera di evangelizzazione nell'ambito in cui svolgete il vostro ministero. Cari amici, siate sempre ben consapevoli di essere chiamati a rendere presente, negli aeroporti del mondo, la missione stessa della Chiesa, che è quella di portare Dio all'uomo e guidare l'uomo all'incontro con Dio. E gli aeroporti sono luoghi che rispecchiano sempre di più la realtà globalizzata del nostro tempo. In essi si incontrano persone differenti per nazionalità, cultura, religione, stato sociale ed età, ma si incontrano anche situazioni umane variegate e non facili, che richiedono sempre maggiore attenzione; penso, ad esempio, a coloro che vivono un'attesa piena di angoscia nel tentativo di transitare senza i documenti necessari, in qualità di migranti o di richiedenti asilo; penso ai disagi causati dalle misure per contrastare gli atti terroristici. Anche nelle comunità aeroportuali si rispecchia poi la crisi di fede che tocca molte persone: i contenuti della dottrina cristiana e i valori che essa insegna non sono più considerati punti di riferimento, pure in Paesi che hanno una lunga tradizione di vita ecclesiale. È in questo contesto umano e spirituale che siete chiamati ad annunciare con forza rinnovata la Buona Novella, con la parola, con la vostra presenza, con il vostro esempio e con la vostra testimonianza, ben consapevoli che, pur nell'occasionalità degli incontri, la gente sa riconoscere un uomo di Dio e che spesso anche un piccolo seme in un terreno accogliente può germogliare e produrre frutti abbondanti.

Nelle aerostazioni, inoltre, voi avete la possibilità di venire a contatto ogni giorno con tante persone, uomini e donne, che lavorano in un ambiente in cui sia la mobilità continua, sia la tecnologia costantemente in progresso, rischiano di oscurare la centralità che deve avere l'essere umano; spesso l'attenzione maggiore viene riservata all'efficienza e alla produttività, a scapito dell'amore del prossimo e della solidarietà, che devono, invece, caratterizzare sempre i rapporti umani. Anche in questo la vostra presenza è importante e preziosa: è una testimonianza viva di un Dio che è vicino all'uomo; ed è un richiamo a non essere mai indifferenti verso chi si incontra, ma a trattarlo con disponibilità e con amore. Vi incoraggio ad essere segno luminoso di questa carità di Cristo, che porta serenità e pace.

Cari amici, abbiate cura che ogni persona, qualunque sia la sua nazionalità o condizione sociale, trovi in voi un cuore accogliente, capace di ascoltare e di comprendere. Tutti possano sperimentare, attraverso la vostra vita cristiana e sacerdotale, l'amore che viene da Dio, affinché ognuno sia condotto ad un rapporto rinnovato e approfondito con Cristo, che non manca di parlare a quanti si aprono con fiducia a Lui, specialmente nella preghiera. Da qui l'importanza delle cappelle aeroportuali, come luoghi di silenzio e di ristoro spirituale.

In questo vostro servizio pastorale avete come modello e protettrice la Vergine Santa, che voi venerate con il titolo di Madonna di Loreto, patrona di tutti i viaggiatori in aereo, in ossequio alla tradizione che attribuisce agli angeli il trasporto da Nazaret a Loreto della Casa di Maria. C'è però un altro « volo » di cui quella santa Casa è testimone, ben più significativo per l'umanità intera, quello dell'arcangelo Gabriele, il quale recò a Maria il lieto annuncio che sarebbe diventata Madre del Figlio dell'Altissimo.[1] Così l'Eterno è entrato nel tempo, Dio si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.[2] È la manifestazione dell'infinito amore di Dio per la sua creatura. Mentre eravamo ancora peccatori Dio ha mandato il suo Figlio, Gesù Cristo, per redimerci con la sua morte e risurrezione. Egli non è rimasto nell'« alto dei cieli », ma si è immerso nelle gioie e nelle angosce degli uomini del suo tempo e di tutti i tempi, condividendo la loro sorte e ridonando loro la speranza.

Questa è la missione della Chiesa: annunciare Gesù Cristo unico Salvatore del mondo, « missione — come diceva il Servo di Dio Papa Paolo VI — che i vasti e profondi mutamenti della società attuale non rendono meno urgente ».[3] Infatti, anche ai nostri giorni « avvertiamo l'urgenza di promuovere, con nuova forza e rinnovate modalità, l'opera di evangelizzazione in un mondo in cui l'abbattimento delle frontiere e i nuovi processi di globalizzazione rendono ancora più vicine le persone e i popoli, sia per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, sia per la frequenza e la facilità con cui sono resi possibili spostamenti di singoli e di gruppi ».[4]

Cari fratelli e sorelle, l'incontro quotidiano con il Signore Gesù nella Celebrazione eucaristica e nella preghiera personale, vi dia l'entusiasmo e la

[1] Cfr *Lc* 1, 26-32.
[2] *Gv* 1, 14.
[3] Esort. ap. *Evangelii nuntiandi*, 14.
[4] Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2012.

forza di essere annunciatori della novità evangelica, che trasforma i cuori e fa nuove tutte le cose. Vi assicuro il mio orante ricordo, affinché possiate essere strumenti efficaci nell'aiutare le persone affidate alle vostre cure pastorali a varcare la «*porta fidei*», accompagnandole nell'incontro con Cristo vivo ed operante in mezzo a noi. Con questi auspici ben volentieri vi imparto la Benedizione Apostolica, che estendo a quanti condividono il vostro ministero, come pure a coloro che fanno parte del vasto mondo dell'aviazione civile.

NUNTIUS

Exeunte L Eucharistico Internationali Congressu Dublini habito.

Dear Brothers and Sisters,

With great affection in the Lord, I greet all of you who have gathered in Dublin for the Fiftieth International Eucharistic Congress, especially Cardinal Brady, Archbishop Martin, the clergy, religious and faithful of Ireland, and all of you who have come from afar to support the Irish Church with your presence and prayers.

The theme of the Congress — *Communion with Christ and with One Another* — leads us to reflect upon the Church as a mystery of fellowship with the Lord and with all the members of his body. From the earliest times the notion of *koinonia* or *communio* has been at the core of the Church's understanding of herself, her relationship to Christ her founder, and the sacraments she celebrates, above all the Eucharist. Through our Baptism, we are incorporated into Christ's death, reborn into the great family of the brothers and sisters of Jesus Christ; through Confirmation we receive the seal of the Holy Spirit; and by our sharing in the Eucharist, we come into communion with Christ and each other visibly here on earth. We also receive the pledge of eternal life to come.

The Congress also occurs at a time when the Church throughout the world is preparing to celebrate the Year of Faith to mark the fiftieth anniversary of the start of the Second Vatican Council, an event which launched the most extensive renewal of the Roman Rite ever known. Based upon a deepening appreciation of the sources of the liturgy, the Council promoted the full and active participation of the faithful in the Eucharistic sacrifice. At our distance today from the Council Fathers' expressed desires regarding liturgical renewal, and in the light of the universal Church's experience in the intervening period, it is clear that a great deal has been achieved; but it is equally clear that there have been many misunderstandings and irregularities. The renewal of external forms, desired by the Council Fathers, was intended to make it easier to enter into the inner depth of the mystery. Its true purpose was to lead people to a personal encounter with the Lord, present in the Eucharist, and thus with the living God, so that through this contact with Christ's love, the love of his brothers and sisters for one another might also

grow. Yet not infrequently, the revision of liturgical forms has remained at an external level, and «active participation» has been confused with external activity. Hence much still remains to be done on the path of real liturgical renewal. In a changed world, increasingly fixated on material things, we must learn to recognize anew the mysterious presence of the Risen Lord, which alone can give breadth and depth to our life.

The Eucharist is the worship of the whole Church, but it also requires the full engagement of each individual Christian in the Church's mission; it contains a call to be the holy people of God, but also one to individual holiness; it is to be celebrated with great joy and simplicity, but also as worthily and reverently as possible; it invites us to repent of our sins, but also to forgive our brothers and sisters; it binds us together in the Spirit, but it also commands us in the same Spirit to bring the good news of salvation to others.

Moreover, the Eucharist is the memorial of Christ's sacrifice on the Cross, his body and blood given in the new and eternal covenant for the forgiveness of sins and the transformation of the world. Ireland has been shaped by the Mass at the deepest level for centuries, and by its power and grace generations of monks, martyrs and missionaries have heroically lived the faith at home and spread the Good News of God's love and forgiveness well beyond your shores. You are the heirs to a Church that has been a mighty force for good in the world, and which has given a profound and enduring love of Christ and his blessed Mother to many, many others. Your forebears in the Church in Ireland knew how to strive for holiness and constancy in their personal lives, how to preach the joy that comes from the Gospel, how to promote the importance of belonging to the universal Church in communion with the See of Peter, and how to pass on a love of the faith and Christian virtue to other generations. Our Catholic faith, imbued with a radical sense of God's presence, caught up in the beauty of his creation all around us, and purified through personal penance and awareness of God's forgiveness, is a legacy that is surely perfected and nourished when regularly placed on the Lord's altar at the sacrifice of the Mass. Thankfulness and joy at such a great history of faith and love have recently been shaken in an appalling way by the revelation of sins committed by priests and consecrated persons against people entrusted to their care. Instead of showing them the path towards Christ, towards God, instead of bearing witness to his goodness, they abused people and undermined the credibility of the Church's message. How are we

to explain the fact that people who regularly received the Lord's body and confessed their sins in the sacrament of Penance have offended in this way? It remains a mystery. Yet evidently, their Christianity was no longer nourished by joyful encounter with Jesus Christ: it had become merely a matter of habit. The work of the Council was really meant to overcome this form of Christianity and to rediscover the faith as a deep personal friendship with the goodness of Jesus Christ. The Eucharistic Congress has a similar aim. Here we wish to encounter the Risen Lord. We ask him to touch us deeply. May he who breathed on the Apostles at Easter, communicating his Spirit to them, likewise bestow upon us his breath, the power of the Holy Spirit, and so help us to become true witnesses to his love, witnesses to the truth. His truth is love. Christ's love is truth.

My dear brothers and sisters, I pray that the Congress will be for each of you a spiritually fruitful experience of communion with Christ and his Church. At the same time, I would like to invite you to join me in praying for God's blessing upon the next International Eucharistic Congress, which will take place in 2016 in the city of Cebu! To the people of the Philippines I send warm greetings and an assurance of my closeness in prayer during the period of preparation for this great ecclesial gathering. I am confident that it will bring lasting spiritual renewal not only to them but to all the participants from across the globe. In the meantime, I commend everyone taking part in the present Congress to the loving protection of Mary, Mother of God, and to Saint Patrick, the great patron of Ireland; and, as a token of joy and peace in the Lord, I willingly impart my Apostolic Blessing.

From the Vatican, June 17th, 2012.

BENEDICTUS PP. XVI

CONVENTIONES

I

DE PRINCIPIIS ET NORMIS IURIDICIS PRO PUBLICIS RATIONIBUS INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM MOZAMBICANAM

Accordo su Principi e Disposizioni Giuridiche per il Rapporto tra la Santa Sede e la Repubblica di Mozambico

Preambolo

La Santa Sede e la Repubblica di Mozambico, in seguito le Parti,

per favorire una sana collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato mozambicano, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia di ciascuna delle parti nel proprio campo;

desiderose di stabilire un quadro giuridico che regoli le loro reciproche relazioni di amicizia e di cooperazione, al fine di rinforzarle e di favorirle;

guidate dal desiderio di salvaguardare la dignità umana e la promozione della giustizia e della pace, e dal rispetto della libertà di coscienza, di religione e di culto;

ispirandosi la Santa Sede ai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e alle norme del Diritto Canonico;

ispirandosi la Repubblica di Mozambico alla sua Costituzione e alla legislazione vigente nel suo ordinamento giuridico;

tenendo presenti i principi del diritto internazionale che orientano le relazioni tra gli Stati,

hanno deciso di stipulare il presente Accordo, nei termini seguenti:

Articolo 1
Principi di indipendenza, di sovranità e di autonomia

1. Le Parti sono soggetti indipendenti e sovrani di diritto internazionale e, nelle loro reciproche relazioni, si orientano secondo i principi che ne derivano.

2. Le Parti affermano che ognuna di esse gode di personalità giuridica, di indipendenza e di autonomia.

3. Le Parti si impegnano, nelle loro relazioni, a rispettare i suddetti principi di indipendenza, di sovranità e di autonomia.

Articolo 2

Rappresentanze Diplomatiche

Le Parti sono, rispettivamente, rappresentate dal Nunzio Apostolico nella Repubblica di Mozambico e dall'Ambasciatore della Repubblica di Mozambico presso la Santa Sede, nei termini della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e delle altre pertinenti norme del diritto internazionale diplomatico.

Articolo 3

Principi di cooperazione

1. Le Parti, per mezzo dei Vescovi e del Governo, si impegnano a cooperare nella realizzazione di progetti comuni nei settori della salute, della formazione, dell'educazione e dell'assistenza ai bambini, soprattutto quelli appartenenti a famiglie vulnerabili, agli anziani e ai malati.

2. I fondi per sostenere tali interventi possono provenire da donazioni, da collette e da questue di istituzioni nazionali od estere, da sussidi dello Stato e da altri.

3. Nel realizzare la cooperazione, le istituzioni cattoliche si reggono secondo i propri principi etici.

Articolo 4

Obbligazioni generali

Le Parti prenderanno tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'osservanza scrupolosa delle disposizioni del presente Accordo e di evitare l'uso dei termini, in esso contenuti, per fini differenti da quelli previsti nel medesimo Accordo.

Articolo 5

Statuto giuridico della Chiesa cattolica in Mozambico

1. La Repubblica di Mozambico, nel rispetto della libertà religiosa, riconosce alla Chiesa cattolica in Mozambico la personalità giuridica e il diritto di svolgere la sua missione apostolica, garantendo l'esercizio pubblico delle sue attività, svolte direttamente o attraverso le sue istituzioni, in conformità con l'ordinamento giuridico mozambicano e con i propri principi etici.

2. Per acquisire la personalità giuridica nella Repubblica di Mozambico, le persone giuridico-canoniche della Chiesa cattolica devono essere iscritte nel registro proprio dello Stato, su presentazione della competente Autorità ecclesiastica.

3. La Chiesa cattolica ha la libertà di mantenere contatti con la Santa Sede e con le istituzioni ecclesiastiche situate al di fuori del territorio mozambicano.

Articolo 6

Libertà di professare la religione

1. La Repubblica di Mozambico garantisce alla Chiesa cattolica la libertà di professare e praticare pubblicamente la fede cattolica, che consiste nella libertà di:

a) culto;
b) esercizio del *munus* pastorale;
c) evangelizzazione;
d) creazione e gestione di opere di beneficienza;
e) costituzione di associazioni ed istituzioni religiose;
f) giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. I luoghi di culto e gli altri luoghi sacri della Chiesa cattolica, che siano stati notificati come tali alle autorità, godono della protezione dello Stato mozambicano contro ogni forma di violazione, di mancanza di rispetto e di uso illegittimo.

3. La Chiesa cattolica e le sue istituzioni, come ad esempio la Conferenza Episcopale, le Arcidiocesi e le Diocesi o le Amministrazioni Apostoliche, le Parrocchie, gli Istituti di vita consacrata, le Società di vita apostolica, le Missioni, i Seminari e i Centri cattolici, hanno il diritto di formare associazioni per fini religiosi o ecclesiastici.

Articolo 7

Creazione, modifica ed estinzione di enti ecclesiastici

1. L'autorità competente della Chiesa cattolica ha il diritto esclusivo di regolare la vita ecclesiastica e di nominare persone per gli uffici ecclesiastici, in conformità con le norme del Diritto Canonico.

2. Spetta alla Santa Sede il diritto di creare, modificare ed estinguere le Province ecclesiastiche, le Arcidiocesi, Diocesi, Amministrazioni Apostoliche, Prelature e Abbazie.

3. La Santa Sede non creerà, in Mozambico, nessuna Circoscrizione ecclesiastica la cui autorità abbia residenza in territorio straniero.

4. Spettano in modo esclusivo alla Santa Sede la nomina, il trasferimento e l'accettazione della rinuncia al *munus* dei Vescovi e di quanti a loro sono canonicamente equiparati.

5. La Santa Sede potrà informare il Governo circa la creazione, la modifica o l'estinzione delle Circoscrizioni ecclesiastiche, come pure riguardo alla nomina, al trasferimento o all'accettazione della rinuncia dei titolari delle medesime, prima della pubblicazione.

Articolo 8

Acquisto, possesso, disposizione e alienazione di beni mobili e immobili

1. La Chiesa cattolica e le persone giuridico-canoniche che godono di personalità giuridica ai sensi dell'Articolo 5, numero 2 del presente Accordo, hanno il diritto di acquistare, possedere, alienare e disporre di beni mobili ed immobili, come pure di diritti patrimoniali.

2. La Chiesa cattolica ha il diritto di costruire, ampliare e modificare templi ed edifici ecclesiastici, ad eccezione dei casi in cui si tratti di beni culturali classificati come patrimonio nazionale o dell'umanità.

3. Compete al Vescovo Diocesano decidere in merito all'opportunità di costruire nuove chiese o nuovi edifici ecclesiastici per l'azione pastorale.

4. Nell'atto di decidere sul disposto dei numeri 2 e 3 del presente Articolo, saranno prese in considerazione le necessità ragionevoli e normali della missione pastorale.

Articolo 9

Prestazione di servizi da parte di persone di nazionalità estera

1. Nell'esercizio delle funzioni del *munus* pastorale, i Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, come anche i loro rispettivi Delegati hanno il diritto, d'intesa col Vescovo Diocesano interessato, di invitare in Mozambico, per collaborare nell'attività pastorale e socio-caritativa sacerdoti, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e laici che non sono in possesso della nazionalità mozambicana.

2. Gli enti di cui al numero 1 del presente Articolo, devono assicurare l'osservanza dei requisiti previsti dalla legge mozambicana per l'entrata, la permanenza e l'uscita dei cittadini stranieri dal Mozambico.

3. Spetta al Vescovo Diocesano o all'Amministratore Apostolico e ai Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica firmare le richieste di soggiorno delle persone di cui al numero 1 del presente Articolo, dirette alle autorità mozambicane competenti.

4. Le autorità mozambicane competenti faciliteranno l'entrata, la permanenza e l'uscita dal Mozambico e rilasceranno, ai sensi della legislazione in vigore, un documento di soggiorno alle persone menzionate nel numero 1 del presente Articolo.

Articolo 10

Il segreto della confessione e l'inviolabilità degli archivi ecclesiastici

1. Il segreto della confessione è inviolabile. La sua inviolabilità comprende il diritto a rifiutare di deporre davanti agli organi dello Stato della Repubblica di Mozambico.

2. Lo Stato rispetta e protegge l'inviolabilità degli archivi, dei registri e degli altri documenti appartenenti alla Conferenza Episcopale di Mozambico, alle Curie Episcopali, alle Curie dei Superiori Maggiori degli Ordini, Congregazioni religiose e Società di vita apostolica, alle Parrocchie e alle altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Articolo 11

Rinvio del servizio militare obbligatorio

I seminaristi dei Seminari maggiori, i postulanti e le postulanti, i novizi e le novizie, potranno usufruire del rinvio del servizio militare, nei termini stabiliti dall'Articolo 20 della Legge 32/2009 dell'Assemblea della Repubblica, del 25 Novembre 2009.

Articolo 12

Esercizio dell'azione pastorale in generale

La Chiesa cattolica ha il diritto di esercitare attività pastorali, spirituali, formative ed educative in tutte le sue istituzioni di formazione, di educazione, di sanità e di servizio sociale.

Articolo 13

Esercizio dell'azione pastorale in casi particolari

La Chiesa cattolica può svolgere la sua azione pastorale a beneficio dei fedeli, nelle istituzioni educative, in quelle di assistenza sociale, sanitaria e morale e negli istituti penitenziari. I particolari di tale azione pastorale potranno essere regolati tramite intesa tra il Governo e la Conferenza Episcopale di Mozambico.

Articolo 14

Matrimonio canonico

1. La Repubblica di Mozambico garantisce la protezione del matrimonio e della famiglia fondata sul matrimonio.

2. Il matrimonio celebrato in conformità alle leggi canoniche, sempre che sia celebrato anche in conformità ai requisiti stabiliti dal diritto mozambicano, produce effetti civili, se verrà registrato secondo le formalità richieste dalla legislazione in vigore in Mozambico.

3. Le dichiarazioni circa la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, rilasciate dalla Chiesa cattolica, saranno comunicate, su richiesta di una delle parti interessate, all'organo dello Stato competente in materia, il quale procederà, nella fattispecie, secondo l'ordinamento giuridico del Mozambico.

Articolo 15

Costruzione, gestione e utilizzo delle scuole

1. Nell'ambito della cooperazione tra le Parti, la Chiesa cattolica ha il diritto, nel quadro della legislazione mozambicana e dei propri principi etici, di erigere, gestire e utilizzare istituzioni di tutti i tipi e gradi d'insegnamento, nei settori dell'educazione e della formazione.

2. La Repubblica di Mozambico rispetta l'autonomia delle istituzioni educative e di insegnamento nei termini stabiliti dall'ordinamento giuridico mozambicano. L'attività educativa di dette istituzioni si svolge in conformità con la dottrina cattolica.

3. La Repubblica di Mozambico riconosce alle scuole, agli istituti superiori e alle università gestite dalla Chiesa cattolica, lo stesso statuto giuridico delle istituzioni private di insegnamento, sempre che operino nel quadro della legislazione mozambicana in materia.

4. La Repubblica di Mozambico riconosce la validità dei certificati e diplomi degli studi realizzati nei centri educativi di cui al numero 1 del presente Articolo, e garantisce ai medesimi lo stesso valore dei certificati e diplomi rilasciati dalle istituzioni corrispondenti dell'insegnamento ufficiale, sempre che operino nel quadro della legislazione mozambicana in materia.

5. La Repubblica di Mozambico riconosce la validità dei titoli di studio, conseguiti nelle istituzioni ecclesiastiche riconosciute dalla Santa Sede.

6. La Chiesa cattolica, nell'ambito della libertà religiosa, ha il diritto di insegnare la religione cattolica nelle sue istituzioni di educazione e di formazione.

7. Nelle attività di educazione e di formazione, la Chiesa cattolica rispetta il principio della libertà religiosa.

Articolo 16

Diritto allo svolgimento di attività di formazione

1. La Repubblica di Mozambico riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di svolgere attività di formazione: educazione scientifica e sperimentale, missionaria, caritativa, sanitaria e sociale.

2. I particolari saranno regolati tramite intesa tra il Governo e la Conferenza Episcopale di Mozambico.

3. Il diritto di svolgere le attività espresse nel numero 1 del presente Articolo comprende l'erezione, la proprietà e la gestione delle rispettive istituzioni.

4. La Repubblica di Mozambico riconosce il contributo educativo dell'Università Cattolica del Mozambico e delle altre strutture simili erette dalla Conferenza Episcopale di Mozambico o da altri enti della Chiesa cattolica.

Articolo 17

Attività socio-caritative

1. La Chiesa cattolica ha il diritto di esercitare le sue attività socio-caritative nella Repubblica di Mozambico, in conformità con la propria dottrina e con i propri obbiettivi e in accordo con la legge mozambicana. A tal fine essa ha il diritto di creare, in conformità con la legislazione canonica, istituzioni di beneficenza e di assistenza sociale, che svolgono la loro attività nell'osservanza della dottrina cattolica.

2. Nel quadro della legislazione mozambicana, le persone giuridiche ecclesiastiche hanno il diritto di costituire e gestire centri sanitari e sociali.

Articolo 18

Libertà di comporre, pubblicare, divulgare informazione o materiale di informazione

Nel quadro della legislazione mozambicana applicabile, la Repubblica di Mozambico riconosce alla Chiesa cattolica la libertà di:

a) comporre, pubblicare, divulgare e vendere libri, giornali, riviste e materiale audiovisivo;

b) organizzare attività legate all'esercizio della libertà religiosa, alla moralità, alla dignità e ai diritti fondamentali dei cittadini, nel rispetto dell'ordine pubblico;

c) creare e gestire direttamente stazioni di radio e di televisione;

d) avere accesso, senza discriminazione, ai mezzi pubblici di comunicazione sociale, compresi giornali, radio, televisione e altri mezzi telematici.

Articolo 19

Disposizioni circa il patrimonio di una istituzione ecclesiastica estinta

Compete al Vescovo Diocesano decidere sulla destinazione dei beni di una istituzione ecclesiastica estinta.

Articolo 20

Regime fiscale

1. La Chiesa cattolica e le persone giuridiche alle quali si riferisce il numero 2, dell'Articolo 5 del presente Accordo, a condizione che siano debitamente riconosciute dall'ente competente, sono esenti, nei termini della legislazione applicabile, da qualsiasi imposta che riguardi:

a) le prestazioni di servizi dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;

b) il ricavato delle collette pubbliche per fini religiosi;

c) la distribuzione gratuita di pubblicazioni con dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose, e la loro esposizione nei luoghi di culto.

2. Le persone giuridiche di cui al numero 1 del presente Articolo, a condizione che siano debitamente riconosciute dall'ente competente, sono esenti, nei termini della legislazione applicabile, dalla tassazione su:

a) i luoghi di culto, edifici o parte di essi, destinati a fini religiosi;

b) le strutture che sono a servizio diretto ed esclusivo delle attività con fini religiosi;

c) i seminari o gli altri centri destinati alla formazione ecclesiastica o religiosa, o all'insegnamento della religione cattolica;

d) le dipendenze o gli annessi degli edifici di cui alle lettere a) b) e c), usati dalle istituzioni di assistenza sociale;

e) i giardini e i terreni annessi agli edifici descritti nelle lettere a) b) c) e d) senza fini di lucro;

f) i beni mobili di carattere religioso, integrati negli immobili di cui alle lettere precedenti o ad essi collegati;

g) le residenze di proprietà delle istituzioni ecclesiastiche e religiose, legate ad attività delle stesse;

h) gli acquisti onerosi di beni immobili per fini religiosi.

3. Nell'ambito delle attività di cui all'Articolo 17 del presente Accordo, la Chiesa cattolica, nei termini della legislazione applicabile, beneficia dell'esenzione da diritti e da altre tassazioni doganali nell'importazione di beni desti-

nati come offerte a istituzioni create, sotto l'egida della legislazione mozambicana e con rilevanti fini sociali, a condizione che tali beni siano interamente adeguati alla natura dell'istituzione beneficiaria e siano da essa utilizzati in attività di interesse pubblico.

Articolo 21
Modifiche e protocolli addizionali

1. Il presente Accordo può essere modificato per mutuo consenso delle Parti.

2. Il presente Accordo può essere integrato per mezzo di protocolli addizionali, stipulati tra le Parti.

Articolo 22
Interpretazione ed applicazione dell'Accordo

Le Parti contraenti risolveranno in via amichevole le divergenze di opinione, che sorgessero eventualmente fra di esse circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 23
Ratifica

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali della Santa Sede e della Repubblica di Mozambico, ed entrerà in vigore nella data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati per l'atto, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 7 dicembre del 2011 in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, facendo ambedue i testi ugualmente fede.

Per la Santa Sede	Per la Repubblica di Mozambico
✠ Antonio Arcari	Oldemiro Júlio Marques Baloi
Nunzio Apostolico	*Ministro degli Affari Esteri*

Acordo sobre Princípios e Disposições Jurídicas para o Relacionamento entre a República de Moçambique e a Santa Sé

Preâmbulo

A República de Moçambique e a Santa Sé, doravante designadas por Partes:

Para favorecer uma sã colaboração entre o Estado moçambicano e a Igreja católica, no respeito pela independência e autonomia de cada uma das Partes no seu âmbito próprio;

Desejosas de estabelecer um quadro jurídico para regular as suas relações recíprocas de amizade e de cooperação, em vista de as fortalecer e incentivar;

Guiadas pelo desejo de salvaguardar a dignidade humana, a promoção da justiça e da paz e pelo respeito da liberdade de consciência, de religião e de culto;

Inspirando-se a República de Moçambique na sua Constituição e na legislação vigente no seu ordenamento jurídico;

Inspirando-se a Santa Sé nos documentos do Concílio Ecuménico Vaticano II e nas normas do Direito Canónico;

Tendo em conta os princípios do direito internacional que orientam as relações entre Estados

Acordam em celebrar o presente Acordo, nos termos seguintes:

Artigo 1
Princípios de independência, soberania e autonomia

1. As Partes são sujeitos independentes e soberanos de direito internacional, orientando-se, nas suas relações recíprocas, pelos princípios que dele emanam.

2. As Partes afirmam que cada uma delas goza de personalidade jurídica, de independência e de autonomia.

3. As Partes comprometem-se, nas suas relações, a respeitar os princípios de independência, de soberania e de autonomia acima referidos.

Artigo 2

Representações diplomáticas

As Partes são representadas, pelo Embaixador da República de Moçambique junto da Santa Sé e pelo Núncio Apostólico na República de Moçambique, respectivamente, nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 18 de Abril de 1961, e das outras normas pertinentes do direito internacional diplomático.

Artigo 3

Princípios de cooperação

1. As Partes, através do Governo e dos Bispos, comprometem-se a cooperar na realização de projectos comuns nos sectores da saúde, da formação, da educação e da assistência às crianças, principalmente às que pertencem a famílias vulneráveis, aos anciãos e aos doentes.

2. Os fundos para acorrer a estas acções podem ter origem em donativos, colectas e peditórios de instituições nacionais ou estrangeiras, de subsídios do Estado e de outros.

3. No exercício da cooperação, as instituições católicas regem-se pelos seus próprios princípios éticos.

Artigo 4

Obrigações gerais

As Partes tomarão todas as providências necessárias para garantir a observância escrupulosa das disposições do presente Acordo e para evitar o uso dos termos nele contidos para fins diferentes dos previstos no mesmo Acordo.

Artigo 5

Estatuto jurídico da Igreja católica em Moçambique

1. A República de Moçambique, no respeito pela liberdade religiosa, reconhece à Igreja católica em Moçambique a personalidade jurídica e o direito de desempenhar a sua missão apostólica, garantindo o exercício público das suas actividades, realizadas directamente ou através das suas instituições,

segundo os seus próprios princípios éticos e em conformidade com o ordenamento jurídico moçambicano.

2. Para adquirirem a personalidade jurídica na República de Moçambique, as pessoas jurídico-canónicas da Igreja católica devem ser inscritas em registo próprio do Estado, mediante a apresentação da Autoridade eclesiástica competente.

3. A Igreja católica tem a liberdade de manter contactos com a Santa Sé e com as instituições eclesiásticas que se situam fora do território moçambicano.

Artigo 6

Liberdade de professar a religião

1. A República de Moçambique garante à Igreja católica a liberdade de professar e praticar publicamente a fé católica, que consiste na liberdade de:

a) Culto;
b) Exercício do múnus pastoral;
c) Evangelização;
d) Criação e gestão de obras de beneficência;
e) Constituição de associações e instituições religiosas;
f) Jurisdição em matéria eclesiástica.

2. Os lugares de culto e outros lugares sagrados da Igreja católica, notificados como tais às autoridades, gozam de protecção por parte do Estado moçambicano contra toda a forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo.

3. A Igreja católica e as suas instituições, tais como a Conferência Episcopal, as Arquidioceses e Dioceses ou Administrações Apostólicas, as Paróquias, os Institutos de vida consagrada, as Sociedades de vida apostólica, as Missões, os Seminários e os Centros católicos, têm o direito de formar associações para fins religiosos ou eclesiásticos.

Artigo 7

Criação, modificação e extinção de entidades eclesiásticas

1. A autoridade competente da Igreja católica tem o direito exclusivo de regular a vida eclesiástica e de nomear pessoas para os cargos eclesiásticos, em conformidade com as normas do Direito Canónico.

2. Compete à Santa Sé o direito de criar, modificar e extinguir Províncias eclesiásticas, Arquidioceses, Dioceses, Administrações Apostólicas, Prelaturas e Abadias.

3. A Santa Sé não criará, em Moçambique, nenhuma Circunscrição eclesiástica cuja autoridade seja residente em território estrangeiro.

4. É da exclusiva competência da Santa Sé a nomeação, a transferência e a aceitação da renúncia ao múnus dos Bispos e de quantos a eles são equiparados canonicamente.

5. A Santa Sé poderá informar o Governo sobre a criação, a modificação ou a extinção das Circunscrições eclesiásticas, bem como acerca da nomeação, da transferência ou da aceitação da renúncia dos titulares das mesmas, antes da sua publicação.

Artigo 8

Aquisição, posse, disposição e alienação de bens móveis e imóveis

1. A Igreja católica e as pessoas jurídico-canónicas que gozam de personalidade jurídica nos termos do número 2 do Artigo 5, do presente Acordo, têm o direito de adquirir, possuir, alienar e dispor de bens móveis e imóveis, bem como de direitos patrimoniais.

2. A Igreja católica tem o direito de construir, ampliar e modificar templos e edifícios eclesiásticos, com excepção para os casos em que se trate de bens culturais classificados como património nacional ou da humanidade.

3. Compete ao Bispo Diocesano decidir *in mérito* sobre a oportunidade de construir novas igrejas ou novos edifícios eclesiásticos para a acção pastoral.

4. No acto de decisão sobre o disposto nos números 2 e 3 do presente Artigo, serão tomadas em consideração as necessidades razoáveis e normais da missão pastoral.

Artigo 9

Prestação de serviços por pessoas de nacionalidade estrangeira

1. No exercício das funções do múnus pastoral, os Superiores Maiores dos Institutos de vida consagrada e das Sociedades de vida apostólica, como também os seus respectivos Delegados, mediante acordo com o Bispo

Diocesano respectivo, têm o direito de convidar para colaborar na actividade pastoral e sócio-caritativa em Moçambique sacerdotes, membros dos Institutos de vida consagrada e Sociedades de vida apostólica e leigos que não tenham nacionalidade moçambicana.

2. As entidades referidas no número 1 do presente Artigo, devem assegurar a observância dos requisitos estabelecidos pela lei moçambicana para a entrada, a permanência e a saída de Moçambique dos cidadãos estrangeiros.

3. Compete ao Bispo Diocesano ou ao Administrador Apostólico e aos Superiores Maiores dos Institutos de vida consagrada e Sociedades de vida apostólica, assinar os pedidos de residência das pessoas referidas no número 1 do presente Artigo, dirigidos às autoridades moçambicanas competentes.

4. As autoridades moçambicanas competentes facilitarão a entrada, permanência e saída de Moçambique e emitirão, nos termos da legislação em vigor, um documento de residência às pessoas referidas no número 1 do presente Artigo.

Artigo 10

O segredo de confissão e a inviolabilidade dos arquivos eclesiásticos

1. O segredo de confissão é inviolável. A sua inviolabilidade compreende o direito à recusa a depor perante os órgãos do Estado da República de Moçambique.

2. O Estado respeita e protege a inviolabilidade dos arquivos, dos registos e dos outros documentos pertencentes à Conferência Episcopal de Moçambique, às Cúrias Episcopais, às Cúrias dos Superiores Maiores das Ordens, Congregações religiosas e Sociedades de vida apostólica, às Paróquias e às outras instituições e entidades eclesiásticas.

Artigo 11

Adiamento do serviço militar obrigatório

Os seminaristas dos Seminários maiores, os postulantes e as postulantes, os noviços e as noviças, poderão usufruir do adiamento do serviço militar, nos termos estabelecidos pelo Artigo 20 da Lei 32/2009 da Assembleia da República, de 25 de Novembro de 2009.

Artigo 12

Exercício da acção pastoral em geral

A Igreja católica tem o direito de exercer actividades pastorais, espirituais, formativas e educativas em todas as suas instituições de formação, de educação, de saúde e de serviço social.

Artigo 13

Exercício da acção pastoral em casos especiais

A Igreja católica pode exercer a sua acção pastoral em prol dos fiéis, nas instituições educativas, nas de assistência social, sanitária e moral e nos estabelecimentos prisionais. Os particulares desta acção pastoral poderão ser regulamentados por entendimento entre o Governo e a Conferência Episcopal de Moçambique.

Artigo 14

Casamento canónico

1. A República de Moçambique garante protecção ao matrimónio e à família fundada sobre o matrimónio.

2. O casamento celebrado em conformidade com as leis canónicas, se for celebrado também em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo direito moçambicano, produz efeitos civis, desde que seja registado de acordo com as formalidades exigidas pela legislação em vigor em Moçambique.

3. As declarações de nulidade do matrimónio e da dissolução do vínculo matrimonial, passadas pela Igreja católica, serão comunicadas, a pedido de uma das partes interessadas, ao órgão do Estado competente na matéria, o qual procederá, sobre o caso, conforme o ordenamento jurídico de Moçambique.

Artigo 15

Construção, gestão e utilização de escolas

1. No âmbito da cooperação entre as Partes, a Igreja católica tem o direito, no quadro da legislação moçambicana e dos seus próprios princípios

éticos, de erigir, gerir e utilizar instituições de todos os tipos e níveis de ensino, nos sectores da educação e da formação.

2. A República de Moçambique respeita a autonomia das instituições educativas e de ensino, nos termos estabelecidos pelo ordenamento jurídico moçambicano. A actividade educativa das referidas instituições realiza-se em conformidade com a doutrina católica.

3. A República de Moçambique reconhece às escolas, aos institutos superiores e às universidades geridas pela Igreja católica, o mesmo estatuto jurídico das instituições particulares de ensino, desde que operem no quadro da legislação moçambicana sobre a matéria.

4. A República de Moçambique reconhece a validade dos certificados e diplomas de estudos realizados nos centros educativos referidos no número 1 do presente Artigo, e garante aos mesmos valor igual ao dos certificados e diplomas passados pelas instituições correspondentes do ensino oficial, desde que operem no quadro da legislação moçambicana sobre a matéria.

5. A República de Moçambique reconhece a validade dos títulos de estudo conseguidos nas instituições eclesiásticas reconhecidas pela Santa Sé.

6. A Igreja católica, no âmbito da liberdade religiosa, tem o direito de ensinar a religião católica nas suas instituições de educação e de formação.

7. Nas actividades de educação e de formação, a Igreja católica respeita o princípio da liberdade religiosa.

Artigo 16

Direito à realização de actividades de formação

1. A República de Moçambique reconhece à Igreja católica o direito de realizar actividades de formação: educação científica e experimental, missionária, caritativa, sanitária e social.

2. Os detalhes serão regulados por meio de entendimentos entre o Governo e a Conferência Episcopal de Moçambique.

3. O direito de realizar as actividades expressas no número 1 do presente Artigo compreende a criação, a propriedade e a gestão das instituições respectivas.

4. A República de Moçambique reconhece o contributo educativo da Universidade Católica de Moçambique e de outros estabelecimentos congéneres criados pela Conferência Episcopal de Moçambique ou por outras entidades da Igreja católica.

Artigo 17

Actividades sócio-caritativas

1. A Igreja católica tem o direito de exercer as suas actividades sócio-caritativas na República de Moçambique, em conformidade com a sua própria doutrina e com os seus objectivos e de acordo com a lei moçambicana. Para este fim ela tem o direito de criar, em conformidade com a legislação canónica, instituições de beneficência e de assistência social, que exercem a sua actividade na observância da doutrina católica.

2. No quadro da legislação moçambicana, as pessoas jurídicas eclesiásticas têm o direito de constituir e gerir centros sanitários e sociais.

Artigo 18

Liberdade de editar, publicar e divulgar informação ou material de informação

No quadro da legislação moçambicana aplicável, a República de Moçambique reconhece à Igreja católica a liberdade de:

a) Editar, publicar, divulgar e vender livros, jornais, revistas e material audiovisual;

b) Organizar actividades ligadas ao exercício da liberdade religiosa, à moralidade, à dignidade e aos direitos fundamentais dos cidadãos, no respeito pela ordem pública;

c) Criar e gerir directamente estações de rádio e televisão;

d) Ter acesso, sem discriminação, aos meios de comunicação social públicos, incluindo jornais, rádio, televisão e outros meios de informação.

Artigo 19

Disposições sobre o património de uma instituição eclesiástica extinta

Cabe ao Bispo Diocesano decidir sobre o destino dos bens de uma instituição eclesiástica extinta.

Artigo 20

Regime fiscal

1. A Igreja católica e as pessoas jurídicas, às quais se refere o número 2 do Artigo 5 do presente Acordo, desde que devidamente reconhecidas pela entidade competente, não estão sujeitas, nos termos da legislação aplicável, a qualquer imposto que incida sobre:

a) A prestação de serviços dos crentes para o exercício do culto e dos ritos;

b) O produto das colectas públicas para fins religiosos;

c) A distribuição gratuita de publicações com declarações, avisos ou instruções religiosas e sua afixação nos lugares de culto.

2. As pessoas jurídicas referidas no número 1 do presente Artigo, desde que devidamente reconhecidas pela entidade competente, estão isentas, nos termos da legislação aplicável, de qualquer imposto sobre:

a) Os lugares de culto, prédios ou parte deles, destinados a fins religiosos;

b) As instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos;

c) Os seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação eclesiástica ou religiosa, ou ao ensino da religião católica;

d) As dependências ou anexos dos prédios descritos nas alíneas a), b) e c) usadas pelas instituições de assistência social;

e) Os jardins e os logradouros dos prédios descritos nas alíneas a), b), c) e d) sem fins lucrativos;

f) Os bens móveis de carácter religioso, integrados nos imóveis referidos nas alíneas anteriores ou que deles sejam acessórios;

g) As residências de propriedade das instituições eclesiásticas e religiosas ligadas a actividades das mesmas;

h) As aquisições onerosas de bens imóveis para fins religiosos.

3. No âmbito das actividades referidas no Artigo 17 do presente Acordo, a Igreja católica, nos termos da legislação aplicável, beneficia de isenção de direitos e demais imposições aduaneiras na importação de bens destinados a ofertas a instituições criadas ao abrigo da legislação moçambicana e de relevantes fins sociais, desde que tais bens sejam inteiramente adequados à natureza da instituição beneficiária e venham por esta a ser utilizados em actividades de interesse público.

Artigo 21

Emendas e protocolos adicionais

1. O presente Acordo pode ser emendado por mútuo consentimento das Partes.

2. O presente Acordo pode ser complementado através de protocolos adicionais, celebrados entre as Partes.

Artigo 22

Interpretação e aplicação do Acordo

As Partes contraentes resolverão, por via amigável, as divergências de opinião, que possam surgir entre elas, acerca da interpretação ou aplicação do presente Acordo.

Artigo 23

Ratificação

O presente Acordo será ratificado segundo os procedimentos constitucionais da República de Moçambique e da Santa Sé, e entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação.

Em fé do que, os representantes das Partes, devidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente Acordo.

Assinado em Maputo, aos 7 de Dezembro de 2011, em dois originais, um em língua portuguesa e outro em língua italiana, fazendo ambos os textos igualmente fé.

Pela República de Moçambique	**Pela Santa Sé**
Oldemiro Júlio Marques Baloi	✠ Antonio Arcari

Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem atque Mozambicanam Rempublicam constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt Maputi in urbe die XII *mensis Martii anno* MMXII*; a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.*

II

INTER SANCTAM SEDEM ET NIGROMONTIUM

ACCORDO DI BASE

tra la Santa Sede
e il Montenegro

La Santa Sede e il Montenegro, in seguito le Parti,

– nell'intento di stabilire il quadro giuridico delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato del Montenegro;

– facendo riferimento, il Montenegro ai suoi principi costituzionali sulla libertà religiosa e la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano Secondo e alle norme del Diritto Canonico;

– considerando la plurisecolare presenza della Chiesa cattolica in Montenegro, nonché l'importanza della Convenzione tra Leone XIII e Nicolò I, Principe di Montenegro, del 18 agosto 1886;

– tenendo presente il ruolo svolto dalla Chiesa cattolica in campo sociale, culturale e pedagogico;

– richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla distinzione fra religione e Stato e sulla libertà di religione;

TEMELJNI UGOVOR

između Crne Gore
i Svete Stolice

Crna Gora i Sveta Stolica, u nastavku Strane,

– u nastojanju da urede pravni okvir odnosa između Katoličke crkve i države Crne Gore;

– Crna Gora pozivajući se na svoja ustavna načela koja se tiču vjerskih sloboda, a Sveta Stolica na dokumente Drugoga vatikanskog sabora i na odredbe kanonskoga prava;

– Imajući u vidu viševjekovno prisustvo Katoličke crkve u Crnoj Gori, kao i važnost Konvencije između Leona XIII i Nikole I, Knjaza Crne Gore, od 18. avgusta 1886.;

– Uvažavajući ulogu koju je Katolička crkva imala na društvenom, kulturnom i obrazovnom području;

– Pozivajući se na međunarodno priznata načela o odvojenosti vjere i države i o slobodi vjere;

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

saglasili su se o slijedećem:

Articolo 1

La Santa Sede e il Montenegro riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per lo sviluppo integrale, cioè spirituale e materiale, dell'uomo e per la promozione del bene comune.

Član 1

Crna Gora i Sveta Stolica potvrđuju da su Država i Katolička crkva, svaka u svom području, nezavisne i samostalne, obavezuju se da će u međusobnim odnosima potpuno poštovati to načelo, te da će međusobno sarađivati u cilju cjelovitog, to jest duhovnog i materijalnog, razvoja čovjeka i promovisanja opšteg dobra.

Articolo 2

1. Il Montenegro riconosce la personalità giuridica pubblica della Chiesa cattolica, in conformità ai propri principi costituzionali e al Diritto Canonico della Chiesa cattolica.

2. Il Montenegro riconosce anche la personalità giuridica pubblica di tutte le istituzioni ecclesiastiche che hanno tale personalità giuridica in conformità alle norme del Diritto Canonico della Chiesa cattolica.

3. L'Autorità ecclesiastica competente ha il diritto di erigere, modificare, abolire o riconoscere le persone giuridiche ecclesiastiche, secondo le norme del Diritto Canonico. Essa ne informa il competente

Član 2

1. Crna Gora priznaje javno pravni subjektivitet Katoličke crkve, u skladu sa načelima svog Ustava i kanonskim pravom Katoličke crkve.

2. Crna Gora priznaje i javno pravni subjektivitet svih crkvenih ustanova koje imaju takav pravni subjektivitet u skladu sa odredbama kanonskog prava Katoličke crkve.

3. Nadležna crkvena vlast ima pravo da osniva, mijenja, ukida ili priznaje crkvena pravna lica prema odredbama kanonskog prava. Ona o tome obavještava nadležni organ civilne uprave, radi njihove

organo dell'amministrazione civile, per la relativa registrazione, secondo le norme civili.

4. La configurazione territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche non si estenderà oltre i confini del Montenegro.

registracije, u skladu sa civilnim propisima.

4. Teritorijalna konfiguracija crkvenih područja neće se prostirati izvan granica Crne Gore.

Articolo 3

Il Montenegro garantisce alla Chiesa cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di comunicare e di mantenere contatti con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, come pure con le Chiese particolari, istituzioni e persone sia all'interno dello Stato che all'estero.

Član 3

Crna Gora jemči Katoličkoj crkvi i njenim pravnim i fizičkim licima slobodu komunikacije i održavanja veza sa Svetom Stolicom, sa biskupskim konferencijama drugih zemalja, kao i sa partikularnim crkvama i sa ustanovama i licima, kako u državi tako i u inostranstvu.

Articolo 4

Nel rispetto del diritto alla libertà di religione, il Montenegro riconosce alla Chiesa cattolica il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare per quanto riguarda il culto divino, il governo, l'insegnamento e l'attività delle associazioni di cui all'Articolo 15.

Član 4

Poštujući pravo na vjersku slobodu, Crna Gora priznaje Katoličkoj crkvi slobodu vršenja njenog apostolskog poslanja, posebno u dijelu koji se odnosi na božanski kult, upravu, učiteljstvo i djelatnost udruženja navedenih u članu 15.

Articolo 5

È diritto esclusivo della competente Autorità ecclesiastica regolare liberamente l'ordinamento ecclesiastico proprio, erigere, mutare e sopprime-

Član 5

Nadležna crkvena vlast ima isključivo pravo da slobodno uređuje sopstveno crkveno ustrojstvo, da osniva, mijenja i

re province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature territoriali, abbazie territoriali, prelature personali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

ukida crkvene pokrajine, nadbiskupije, biskupije, apostolske administrature, teritorijalne prelature, teritorijalne opatije, lične prelature, župe, ustanove posvećenog života i udruženja apostolskog života, kao i druga crkvena pravna lica.

Articolo 6

1. Spettano alla Chiesa cattolica tutte le nomine ecclesiastiche ed il conferimento degli uffici ecclesiastici, in conformità alle norme del Diritto Canonico.

2. La nomina, il trasferimento e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. Prima di pubblicare la nomina dei Vescovi Diocesani, la Santa Sede ne informerà il Governo del Montenegro, per cortesia e in modo riservato.

Član 6

1. Katolička crkva je nadležna za sva crkvena imenovanja i dodjelu crkvenih službi, u skladu sa odredbama kanonskog prava.

2. Imenovanje, premještaj i smjena biskupa u isključivoj je nadležnosti Svete Stolice.

3. Prije objavljivanja imenovanja dijecezanskih biskupa, Sveta Stolica će o tome obavijestiti Vladu Crne Gore, iz poštovanja i na povjerljiv način.

Articolo 7

1. Il Montenegro riconosce alla Chiesa cattolica la libertà di esercitare il culto.

2. Il Montenegro garantisce l'inviolabilità dei luoghi di culto: chiese, cappelle e rispettivi annessi.

3. Solo per motivi gravi e con l'esplicito accordo dell'Autorità ec-

Član 7

1. Crna Gora jemči Katoličkoj crkvi slobodu obavljanja kulta.

2. Crna Gora jemči nepovredivost mjesta za bogosluženja: crkava, kapela, te pratećih crkvenih prostora.

3. Samo zbog važnih razloga i sa izričitim pristankom crkvene vlasti

clesiastica, si possono destinare tali luoghi ad altra finalità.

ta mjesta mogu biti korišćena u druge svrhe.

4. Le competenti Autorità del Montenegro non possono prendere provvedimenti di sicurezza nei luoghi menzionati senza previa autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica competente, a meno che ciò fosse urgente per la difesa della vita e della salute, o per salvare dei beni di particolare valore artistico o storico.

4. Nadležne vlasti Crne Gore ne mogu preduzimati mjere bezbjednosti u spomenutim mjestima bez prethodnog ovlašćenja nadležne crkvene vlasti, osim ako to ne nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja, ili spašavanja dobara posebne umjetničke ili istorijske vrijednosti.

5. In vista dell'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli indicati al comma 2 (come nel caso di processioni, pellegrinaggi o altre attività), le Autorità ecclesiastiche ne informeranno le competenti Autorità del Montenegro, le quali provvederanno a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza.

5. U slučajevima održavanja bogosluženja na mjestima različitim od onih navedenih u stavu 2 (kao u slučaju procesija, hodočašća ili drugih aktivnosti), crkvene vlasti će obavijestiti o tome nadležne vlasti Crne Gore koje će se pobrinuti da osiguraju javni red i bezbjednost.

Articolo 8

Nel caso di una istruttoria su un chierico, un religioso o una religiosa, per eventuali reati contemplati dal Codice penale, le Autorità giudiziarie del Montenegro ne informeranno previamente le Autorità ecclesiastiche competenti.

Član 8

U slučaju sudske istrage o kleriku, redovniku ili redovnici zbog eventualnih krivičnih djela predviđenih Krivičnim zakonikom, sudske vlasti Crne Gore će o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti.

Articolo 9

Il segreto della Confessione è sempre inviolabile.

Član 9

Ispovjedna tajna je u uvijek nepovrediva.

Articolo 10

1. Per i cattolici in tutto il Paese, sono giorni liberi dal lavoro le domeniche e le seguenti ricorrenze religiose:

a) Vigilia di Natale (24 dicembre);

b) Natale e secondo giorno dell'Ottava di Natale (25 e 26 dicembre);

c) Venerdì Santo;

d) Lunedì di Pasqua;

e) Solennità di Tutti i Santi (1° novembre).

2. Eventuali modifiche dei giorni non lavorativi, qualora se ne presentasse la necessità, saranno regolate di comune accordo tra le Parti.

Član 10

1. Kao neradni dani za katolike u cijeloj zemlji su predviđeni nedjelje i sljedeći vjerski praznici:

a) Badnji dan (24. decembar);

b) Božić i dan poslije Božića (25. i 26. decembar);

c) Veliki petak;

d) Uskrsni ponedjeljak;

e) Svi Sveti (1. novembar).

2. Strane će se dogovoriti o eventualnim promjenama neradnih dana, ukoliko se za to ukaže potreba.

Articolo 11

1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno il diritto di acquistare, possedere, usufruire o alienare beni mobili e immobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme canoniche e quelle della legislazione del Montenegro.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1, hanno il diritto di istituire fondazioni. Le loro attività, per quanto riguarda gli aspetti civili, si

Član 11

1. Crkvena pravna lica imaju pravo kupovati, posjedovati, koristiti ili otuđivati pokretna i nepokretna dobra, te sticati i otuđivati imovinska prava, prema odredbama kanonskoga prava i zakonodavstva Crne Gore.

2. Pravna lica iz stava 1 imaju pravo osnivati fondacije. Njihove djelatnosti, koje se tiču građanskih aspekata, regulisane su u skladu sa

regolano secondo le norme legali del Montenegro.

3. I diritti su beni immobili di cui al comma 1 del presente articolo saranno intestati ovvero registrati a nome delle persone giuridiche ecclesiastiche in Montenegro. Per la costruzione o la ristrutturazione di edifici religiosi sarà rispettata la legislazione del Montenegro. I beni, che rappresentano il patrimonio culturale del Montenegro, non possono essere alienati o portati fuori dal Paese senza il consenso del Governo del Montenegro.

odredbama zakonodavstva Crne Gore.

3. Prava na nepokretna dobra iz stava 1 ovog člana biće upisana ili registrovana na ime crkvenih pravnih lica u Crnoj Gori. Izgradnja ili rekonstrukcija vjerskih objekata biće u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore. Dobra koja predstavljaju kulturnu baštinu Crne Gore ne mogu se otuđiti ili iznijeti iz države bez saglasnosti Vlade Crne Gore.

Articolo 12

1. La restituzione dei beni, incamerati o nazionalizzati senza compensazione adeguata, avverrà in conformità con la legge che regolerà la materia della restituzione in Montenegro, previo accordo con l'Autorità ecclesiastica competente.

2. Per l'identificazione dei beni immobili da trasferire in proprietà ecclesiastica o da ricompensare adeguatamente, verrà stabilita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Parti.

Član 12

1. Restitucija dobara, oduzetih ili nacionalizovanih bez odgovarajuće naknade, biće sprovedena u skladu sa zakonom koji će uređivati materiju restitucije u Crnoj Gori, uz prethodni dogovor sa kompetentnom crkvenom vlašću.

2. Radi utvrđivanja nekretnina koje treba prenijeti u crkveno vlasništvo ili adekvatno nadoknaditi, biće ustanovljena Mješovita Komisija, sastavljena od predstavnika strana.

Articolo 13

1. La Chiesa cattolica ha il diritto di costruire chiese ed edifici eccle-

Član 13

1. Katolička Crkva ima pravo da gradi crkve i crkvene objekte, te

siastici e di ampliare o modificare quelli già esistenti, secondo le leggi vigenti nel Montenegro.

2. Il Vescovo diocesano decide sulla necessità di costruire edifici ecclesiastici nel territorio della propria Diocesi, a norma del Diritto Canonico, e ne propone il luogo; e le Autorità competenti del Montenegro accetteranno le sue proposte, a meno che non vi siano ragioni obiettive di ordine pubblico contrarie.

3. Le competenti Autorità del Montenegro non prenderanno in considerazione le domande per la costruzione di edifici ecclesiastici cattolici prive di approvazione scritta del Vescovo diocesano, di cui al comma 2.

da proširuje i preuređuje već postojeće, u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

2. Dijecezanski biskup odlučuje o potrebi izgradnje crkvenog objekta na području svoje biskupije, u skladu sa propisima kanonskog prava, i predlaže lokaciju, a nadležne vlasti Crne Gore će prihvatiti njegov predlog, ukoliko ne postoje protivni objektivni razlozi javnog reda.

3. Nadležne vlasti u Crnoj Gori neće razmatrati zahtjeve za izgradnju katoličkih crkvenih objekata, koje nemaju pismeno odobrenje dijecezanskog biskupa iz stava 2.

Articolo 14

1. Alla Chiesa cattolica sono garantite la libertà di possedere, stampare, pubblicare e divulgare libri, giornali, riviste, oltre che materiale audiovisivo, come pure qualsiasi altra attività connessa con la sua missione.

2. La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e di gestire in proprio radio e televisione, secondo le proprie norme e principi, nel rispetto delle leggi del Montenegro.

Član 14

1. Katoličkoj crkvi je garantovana sloboda posjedovanja, štampanja, izdavanja i distribucije knjiga, novina, časopisa, te audiovizuelnih materijala, kao i bilo koja djelatnost povezana sa njenim poslanjem.

2. Katolička Crkva ima pravo da osniva i vodi u svoje vlastito ime radio i televizijske stanice, prema svojim normama i principima, u skladu sa zakonima Crne Gore.

3. La Chiesa cattolica ha accesso anche ai mezzi di comunicazione pubblici (giornali, radio, televisione, internet).

3. Katolička crkva ima takođe pristup i javnim sredstvima informisanja (novine, radio, televizija, internet).

Articolo 15

1. Il Montenegro riconosce il diritto dei fedeli cattolici di formare associazioni, in conformità alle norme canoniche, secondo gli scopi propri della Chiesa. Per quanto riguarda gli aspetti civili delle loro attività, tali associazioni si regolano in conformità alle norme legali del Montenegro.

2. Il Montenegro garantisce ai cattolici e alle loro associazioni ed istituzioni la piena libertà di azione e di attività pubblica, compresa la libertà di espressione per via orale o per iscritto.

Član 15

1. Crna Gora priznaje pravo vjernika katolika da osnivaju udruženja, u skladu s kanonskim propisima, prema vlastitim ciljevima Crkve. Što se tiče javnih aspekata njihovog djelovanja, ta udruženja se regulišu u skladu sa zakonskim odredbama Crne Gore.

2. Crna Gora jamči katolicima i njihovim udruženjima i ustanovama potpunu slobodu djelovanja i javnog istupanja, uključujući slobodu usmenog i pismenog izražavanja.

Articolo 16

1. La Chiesa cattolica ha il diritto di erigere Seminari ed istituzioni educative di livello superiore per la formazione dei Sacerdoti e degli operatori di pastorale.

2. La questione delle altre istituzioni educative cattoliche sarà regolata da un futuro Accordo tra le Parti.

Član 16

1. Katolička crkva ima pravo da osniva vjerske škole i obrazovne institucije višeg ranga za školovanje sveštenika i pastoralnih radnika.

2. Pitanje drugih obrazovnih katoličkih institucija biće regulisano budućim ugovorom između strana.

Articolo 17

Il Montenegro riconosce alla Chiesa cattolica il diritto alla cura pastorale dei fedeli cattolici membri delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine pubblico, come pure di quanti soggiornano negli istituti penitenziari, negli ospedali, negli orfanotrofi ed in ogni istituto di assistenza medica e sociale di carattere pubblico o privato.

Član 17

Crna Gora priznaje Katoličkoj crkvi pravo na pastoralnu brigu o katoličkim vjernicima koji se nalaze u oružanim snagama i u policijskim službama, te onih koji se nalaze u zatvorima, bolnicama, sirotištima i u svim ustanovama za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, bilo javnog ili privatnog tipa.

Articolo 18

1. Alla luce del principio della libertà di religione, il Montenegro riconosce il diritto fondamentale dei genitori all'educazione religiosa dei figli.

2. Tenendo presenti la configurazione multireligiosa del Paese, nonché il processo attualmente in corso di riforme legislative, la possibilità dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche potrà essere regolata da un futuro Accordo tra le Parti.

Član 18

1. U skladu sa principom vjerske slobode, Crna Gora priznaje osnovno pravo roditelja na vjersku pouku vlastite djece.

2. Imajući u vidu više-vjersku strukturu države, kao i tekući proces zakonskih reformi, mogućnost izučavanja katoličke vjere u javnim školama moći će biti regulisana jednim budućim ugovorom između strana.

Articolo 19

1. La Chiesa cattolica ha il diritto di organizzare liberamente istituzioni intese ad assicurare attività caritative ed assistenza sociale, in conformità alle rispettive norme civili.

Član 19

1. Katolička Crkva ima pravo da slobodno osniva ustanove koje će obezbjeđivati karitativno djelovanje i socijalnu pomoć, u skladu sa odgovarajućim civilnim propisima.

2. Le istituzioni ecclesiastiche o le istituzioni che dipendono dalla Chiesa a scopo assistenziale-caritativo, si regolano in conformità ai propri statuti e godono degli stessi diritti e privilegi e dello stesso trattamento delle istituzioni statali fondate per le stesse finalità.

3. La Chiesa cattolica e il Montenegro si accorderanno sulla mutua collaborazione delle proprie istituzioni assistenziali-caritative.

4. Per quanto riguarda gli aspetti civili, le istituzioni di cui al comma 1 del presente Articolo si regoleranno secondo le norme legali del Montenegro.

2. Crkvene ustanove ili ustanove koje su zavisne od Crkve i namijenjene socijalno-karitativnom djelovanju, regulišu se u skladu sa sopstvenim statutima i uživaju ista prava i povlastice i imaju isti položaj koji imaju državne ustanove osnovane u istu svrhu.

3. Crna Gora i Katolička crkva će se sporazumjeti o međusobnoj saradnji vlastitih ustanova za socijalno-karitativno djelovanje.

4. Što se tiče građanskih aspekata, ustanove navedene u stavu 1 ovog člana će se regulisati u skladu sa zakonskim odredbama Crne Gore.

Articolo 20

1. La Santa Sede e il Montenegro risolveranno di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Le materie di comune interesse che richiedono soluzioni nuove o supplementari verranno trattate da un'apposita Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Parti, la quale sottoporrà le sue proposte all'approvazione delle rispettive Autorità.

Član 20

1. Crna Gora i Sveta Stolica će rješavati međusobnim dogovorom, diplomatskim putem, sve dileme ili teškoće koje bi mogle nastati u tumačenju i primjeni odredaba ovog Ugovora.

2. Mješovita komisija, ustanovljena u tu svrhu, sastavljena od predstavnika dviju strana, će raspravljati o pitanjima od zajedničkog interesa koja zahtijevaju nova ili dodatna rješenja, a svoje prijedloge će podnositi nadležnim vlastima na odobrenje.

3. Nel caso che una delle Parti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da rendere necessarie alcune modifiche, sarà dato inizio ai relativi negoziati al fine di aggiornarlo.

Articolo 21

Il presente Accordo, i cui testi italiano e montenegrino fanno medesima fede, è firmato in duplice esemplare e sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Parti. Esso entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Firmato in Vaticano, il 24 giugno 2011.

Per la Santa Sede
Tarcisio Card. Bertone
Segretario di Stato di Sua Santità

✠ *Tarcisio Card. Bertone*

3. U slučaju da jedna od ugovornih strana bude smatrala da su prilike u kojima je zaključen ovaj ugovor bitno promijenjene, tako da čine nužnim neke promjene, biti će započeti odgovarajući pregovori sa ciljem da se on ažurira.

Član 21

Ovaj Ugovor, čiji su crnogorski i italijanski tekst jednako vjerodostojni, potpisan je u dva primjerka i biti će ratifikovan prema vlastitim proceduralnim propisima strana. On će stupiti na snagu u trenutku razmjene ratifikacionih instrumenata.

Potpisano u Vatikanu, 24. juna 2011.

Za Crnu Goru
Gdin Igor Lukšić
Predsjednik Vlade

Igor Lukšić

Conventione inter Sanctam Sedem et Nigromontium rata habita, die XXI mensis Iunii anno MMXII ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere coepit ad norman articuli XXI eiusdem Pactionis.

ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

ORDINARIATUS PERSONALIS
OUR LADY OF THE SOUTHERN CROSS
AUSTRALIAE

DECRETUM

Cum Ordinariatum Personalem *Our Lady of the Southern Cross* Summus Pontifex BENEDICTUS, Divina Providentia PP. XVI, hodie creavit, Ipse de consilio Congregationis pro Doctrina Fidei, nominat atque constituit primum Ordinarium Personalem eiusdem circumscriptionis Reverendissimum Dominum Harry Entwistle, eique facultates tribuit quae, ad normam iuris, huic muneri competunt.

Quapropter Apostolicae sub plumbo Litterae de hac provisione expediantur.

Datum Romae, ex aedibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die 15 mensis Iunii anno 2012, in Sollemnitate Sacratissimi Cordis Iesu.

Gulielmus Cardinalis Levada
Praefectus

✠ Aloisius F. Ladaria, S. I.
Archiepiscopus tit. Thibicensis
a Secretis

Prot. N. 150/2012

Decree of Erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross

The supreme law of the Church is the salvation of souls. As such, throughout its history, the Church has always found the pastoral and juridical means to care for the good of the faithful.

With the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus,* promulgated on 4 November 2009, the Holy Father, Pope Benedict XVI, provided for the establishment of Personal Ordinariates through which Anglican faithful may enter, even in a corporate manner, into full communion with the Catholic Church.[1] On that same date, the Congregation for the Doctrine of the Faith published *Complementary Norms* relating to such Ordinariates.[2]

In conformity with what is established in Art. I § 1 and § 2 of the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus,* having received requests from a considerable number of Anglican faithful, and having consulted with the Australian Catholic Bishops Conference, the Congregation for the Doctrine of the Faith

ERECTS

the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross within the territory of the Episcopal Conference of Australia.

1. The Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross *ipso iure* possesses juridic personality and is juridically equivalent to a diocese.[3] It includes those faithful, of every category and state of life, who, originally having belonged to the Anglican Communion, are now in full communion with the Catholic Church, or who have received the sacraments of initiation within the jurisdiction of the Ordinariate itself,[4] or who are received into it because they are part of a family belonging to the Ordinariate.[5]

[1] Cfr *AAS* 101 (2009), 985-990.

[2] Cfr *L'Osservatore Romano* (9-10 November 2009), p. 7; Weekly Edition in English (11 November 2009), p. 4.

[3] Cfr can. 372 § 2 CIC; Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. I § 3.

[4] Cfr Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. I § 4.

[5] Cfr *Complementary Norms,* Art. 5 § 1.

2. The faithful of the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross are entrusted to the pastoral care of the Personal Ordinary who, once named by the Roman Pontiff,[6] possesses all the faculties, and is held to all the obligations, specified in the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus* and the *Complementary Norms*[7] as well as in those matters determined subsequently by the Congregation for the Doctrine of the Faith, on request both of the Ordinary, having heard the Governing Council of the Ordinariate, and of the Australian Catholic Bishops' Conference.

3. The Anglican faithful who wish to be received into full communion with the Catholic Church through the Ordinariate must manifest this desire in writing.[8] There is to be a programme of catechetical formation for these faithful, lasting for a congruent time, and with content established by the Ordinary in agreement with the Congregation for the Doctrine of the Faith so that the faithful are able to adhere fully to the doctrinal content of the *Catechism of the Catholic Church*,[9] and therefore, make the profession of faith.

4. For candidates for ordination who previously were ministers in the Anglican Communion, there is to be a specific programme of theological formation, as well as spiritual and pastoral preparation, prior to ordination in the Catholic Church, according to what will be established by the Ordinary in agreement with the Congregation for the Doctrine of the Faith and in consultation with the Australian Catholic Bishops' Conference.

5. For a cleric not incardinated in the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross to assist at a marriage of the faithful belonging to the Ordinariate, he must receive the faculty from the Ordinary or the pastor of the personal parish to which the faithful belong.[10]

6. The Ordinary is a member by right of the Australian Catholic Bishops' Conference, with deliberative vote in those cases in which this is required in law.[11]

[6] Cfr Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. IV, *Complementary Norms*, Art. 4 § 1.

[7] Cfr Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. VI § 4; *Complementary Norms*, Art. 5 § 2; Art. 9.

[8] Cfr Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. IX.

[9] Cfr Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. I § 5.

[10] Cfr cann. 1110-1111 CIC.

[11] Cfr *Complementary Norms*, Art. 2 § 2.

7. A cleric, having come originally from the Anglican Communion, who has already been ordained in the Catholic Church and incardinated in a Diocese, is able to be incardinated in the Ordinariate in accord with the norm of can. 267 CIC.

8. Until the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross may have established its own Tribunal, the judicial cases of its faithful are referred to the Tribunal of the Diocese in which one of the parties has a domicile, while taking into account, however, the different titles of competence established in cann. 1408-1414 and 1673 CIC.[12]

9. The faithful of the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross who are, temporarily or permanently, outside the territory of the Australian Catholic Bishops Conference, while remaining members of the Ordinariate, are bound by universal law and those particular laws of the territory where they find themselves.[13]

10. If a member of the faithful moves permanently into a place where another Personal Ordinariate has been erected, he is able, on his own request, to be received into it. The new Ordinary is bound to inform the original Personal Ordinariate of the reception. If a member of the faithful wishes to leave the Ordinariate, he must make such a decision known to his own Ordinary. He automatically becomes a member of the Diocese where he resides. In this case, the Ordinary will ensure that the Diocesan Bishop is informed.

11. The Ordinary, keeping in mind the *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* and the *Programme of Priestly Formation* of the Australian Catholic Bishops Conference, is to prepare a *Programme of Priestly Formation* for the seminarians of the Ordinavate which must be approved by the Apostolic See.[14]

12. The Ordinary will ensure that the Statutes of the Governing Council and the Pastoral Council, which are subject to his approval, are drawn up.[15]

[12] Cfr Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. XII.

[13] Cfr can. 13 § 3 CIC.

[14] Cfr *Complementary Norms*, Art. 10 § 3; see also Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*, Art. VI § 2.

[15] Cfr *Complementary Norms*, Art. 12 § 1; Art. 13 § 2.

13. The principal Church of the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross will be the Church of St. Ninian and St. Chad, Maylands, Perth. The Seat of the Ordinariate, where the register referred to in Art. 5 § 1 of the *Complementary Norms* will be kept, will be determined by the Ordinary in agreement with the Congregation for the Doctrine of the Faith and in consultation with the Australian Catholic Bishops' Conference.

14. The Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross has as its patron St. Augustine of Canterbury.

Everything to the contrary notwithstanding.

Rome, from the Offices of the Congregation for the Doctrine of the Faith, 15 June 2012, the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus.

William Cardinal Levada
Prefect

✠ Luis F. Ladaria, S. I.
Titular Archbishop of Thibica
Secretary

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

COSENTINA - BISINIANENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Helenae Aiello, Fundatricis Sororum Minimarum a Passione Domini Nostri Iesu Christi (1895-1961)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Helena Aiello nata est *Montalti Uffugi* (Consentiae) die 10 mensis Aprilis anno 1895 quarta decem filiorum; recepit baptisma quinque post diebus et christianorum more educata est. Immature orba matre, in morbo vovit se facturam esse sororem. Post primum totius mundi bellum et gravem Hispanicam pestilentiam, Serva Dei adivit Congregationem Sororum Caritatis Pretiosissimi Sanguinis Nuceriae Paganorum. Vulgaris morbus haud recte curatus affecit eam malis corporis quae causam fuerunt cur recesserit a monasterio. Regressa domum, intercessione Sanctae Ritae sanavit. Deinceps apparuerunt res mirabiles mysticae quae eam sequentur usque ad mortem. Plasmata hac experientia Passionis Christi, operam dedit humilibus, maxime derelictis puellis, et instituit Congregationem Sororum Minimarum a Passione D.N.I.C. In sua spirituali natura ostendit summum amorem in Romanum Pontificem et Ecclesiam quem, et in eius humilitate, communicavit ceteris sororibus. Soror Helena mortua est Romae, ubi iacebat morbo, die 19 mensis Iunii anno 1961. Summus Pontifex Ioannes Paulus II anno 1991 agnovit heroicitatem virtutum eius.

Ad eius beatificationem, Postulatio Causae supposuit iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum coniectam mirabilem sanationem iuvenis mulieris Franciscae Bozzarello, factam die 23 mensis Aprilis anno 2002. Mulier, mane die 25 mensis Martii, ibat ad operam suam raeda transvecta per viam provincialem ad Consentiam, cum repente, ob labidam viam, vehiculum lapsum est, et illa graviter se offendit. Deducta est in nosocomium Consentiae in loco curationis gravis, veternoso statu, praebens angustias spiritus et gravia mala nervorum. Status salutis eius ingravescit in posteros dies et patefecerunt gravia mala in trunco cerebri et multae sanguinis eruptiones cerebri; evenerunt etiam corruptiones quaedam. Casus erat tam gravis ut nemo speraret de solutione morbi. Timebatur vitae iuvenis matris quae, interea, extremum

spiritum ducebat. Repente inchoata est catena precum quae implicavit multas communitates Sororum Minimarum et omnibus vesperibus familiares et amici una ibant apud sepulcrum Venerabilis Helenae Aiello, et instruebant publicas etiam celebrationes. Subito aegra coepit se reficere, exiens a veternoso statu et se movens paulum et spirans per se ipsam. Sequentes investigationes ostenderunt validam renovationem. Clara est convenientia temporis et nexus inter preces Venerabilis et sanationem Franciscae Bozzarello.

Sanatio haec examinata est in Inquisitione Dioecesana quae instructa est in Archidioecesi Cosentina-Bisinianensi a die 4 mensis Octobris ad diem 20 mensis Decembris anno 2005, cuius iuridica auctoritas approbata est ab hac Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 24 mensis Februarii anno 2006. Consilium Medicum Dicasterii, in sessione diei 1 mensis Februarii anno 2007 agnovit *restitutionem ad integrum* et motus et ingenii, non explicabilem ratione. Die 23 mensis Octobris anno 2010 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum et die 18 mensis Ianuarii anno 2011 Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum ponente causam Excellentissimo Marcello Semeraro, Episcopo Albanensi. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Helenae Aiello, Fundatricis Sororum Minimarum a Passione D.N.I.C., videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione dominae Franciscae Bozzarello a « trauma cranico e lesioni encefaliche diffuse con coma grave associato a trauma toracico e frattura tibiale intra-articolare ».*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in Acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Aprilis A. D. 2011.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

MEDIOLANENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Henricae Alfieri (in saec.: Mariae Angelae), Sororis Professae Congreg. Sororum a Caritate S. Ioannae Antidae Thouret (1891-1951)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Henrica Alfieri, quae vulgari sermone appellari solebat *Enrichetta*, die 23 mensis Februarii anno 1891 in *Burgo Vercellarum* nata est. Anno 1911 admissa est in Congregationem Sororum a Caritate Sanctae Ioannae Antidae Thouret. Studiis expletis ut ad rudimenta litterarum docenda habilis fieret, Vercellis suae initium dedit missioni qua magistra. Aliquot post annos in Domum Provincialem regressa est apud valetudinarium, ubi per quattuor fere annos ad immobilitatem est coacta, quoniam spondylite tuberculosa afficiebatur. Acerbos inter dolores et in condicione progredientis paralysis, ad certam mortem pervenire videbatur; attamen die 25 mensis Februarii anno 1923, postquam pauxillum aquae Lapurdensis subbiberat, necopinato e lecto omnino sanata surrexit. Ulterius Mediolanum missa est, ubi Sorores mulieribus in carcere Sancti Victoris detentis subvenire consueverant. Ibi per duodetriginta annos morata est, suas insumens vires pro redemptione solacioque captivorum. Soror Henrica talem circum se profudit amorem ut, obitus die, nempe die 23 mensis Novembris anno 1951, universa urbs Mediolanensis lugeret eam tamquam «Matrem captivorum Sancti Victoris». Die 19 mensis Decembris anno 2009 Summus Pontifex Benedictus XVI heroicum agnovit eius gradum virtutum.

Beatificationi consulens, Postulatio Causae iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum coniectam porrexit miram sanationem iuvenis Stephaniae Copelli. Etenim die 13 mensis Decembris anno 1993, haec iuvenis, duodeviginti annos nata et athleticae arti addicta, in Polyclinicum Sancti Marci in *Zingonia*, Bergomi, ob acutos abdominales dolores festinanter excepta est. Ex clinicis investigationibus detecta est praesentia tumoris ignotae indolis, sed ita diffusi ut nulla chirurgica sectio fieri posset. Interea dolores intolerabiles in dies reddebantur. Medici familiaribus Stephaniae exiguitatem temporis vitae eius notam fecerunt.

Desperatis rebus sic stantibus, parentes et amici eius inceptum precationum promoverunt, ut Dominus, Venerabili Serva Dei intercedente, sanationis donum largiretur iuveni aegrotanti, cuius amita sodalis erat quoque Sororum a Caritate Sanctae Ioannae Antidae Thouret. Post celerem processum quo mors evidenter instabat, moles tumoralis confestim evanuit et aegritudo prorsus esse destitit; itaque iuvenis mulier die 19 mensis Februarii anno 1994 e valetudinario dimissa est et ulterius studentis vitam resumpsit. Deinceps non sunt revelatae morbi sequelae, quae ex contrario, iuxta medicorum sententiam, intra breve temporis spatium plerumque prodire solent.

Chronologica congruentia et nexus evidenter apparuerunt inter invocationem ad Venerabilem Servam Dei et sanationem Stephaniae Copelli.

De hoc eventu, miro iudicato, apud Curiam Archidioecesanam Mediolanensem a die 28 mensis Maii ad diem 29 mensis Iunii anno 2002 instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam validitatem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum decretum edens die 12 mensis Martii anno 2004. Consilium Medicorum Dicasterii, in Sessionibus habitis die 18 mensis Februarii et die 28 mensis Octobris anno 2010, edixit sanationem celerem fuisse, perfectam et constantem atque sub lumine hodiernae scientiae medicae inexplicabilem. Die 14 mensis Ianuarii anno 2011 actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, ac die 1 sequentis mensis Martii in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi congregati sunt. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Henricae Alfieri (in saec.: Mariae Angelae), Sororis Professae Congregationis Sororum a Caritate Sanctae Ioannae Antidae Thouret, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione iuvenis Stephaniae Copelli a « sarcoma di Ewing/PNET plurimetastatico ».*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in Acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Aprilis A. D. 2011.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

RATISBONENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Bernardi Lehner, Christifidelis Laici (1930-1944)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Spera in Domino et fac bonitatem, et inhabitabis terram et pasceris in fide » (*Ps* 36, 3).

Hoc versu humana et spiritualis contrahitur vicissitudo Servi Dei Bernardi Lehner, qui vivido ac constanti proposito eminuit Domini voluntatem servandi ut illam « terram incolere » posset quae est plena communio cum Ipso. Terrestre eius iter breve exstitit, sed mutatum est in amoris hymnum erga Deum et in tribulationum eius oblationem tam pro bono proximi quam pro peccatorum conversione.

Servus Dei in pago vulgo *Herrngiersdorf*, ex Bavaria in Germania, die 4 mensis Ianuarii anno 1930 ortum habuit ex artifice familia et profunda christiana fide suffulta. A patruo suo baptizatus est in paroeciali templo proximi vici vulgo *Semerskirchen*. Hic enim scholas primarias frequentavit et anno 1939 primum accessit ad Eucharisticum Convivium: hac quidem oblata occasione desiderium manifestavit sacerdotium amplectendi. Itaque, duobus post annis Ratisbonae admissus est in Seminarium Minus loci *Obermunster*. Brevi tamen decurso tempore, aedificium expropriationi subiectum est et a nazistis occupatum ad usum militum, quapropter Bernardus simul cum ceteris tironibus coactus est Institutum relinquere. Ut studia pergere posset,

apud domum cuiusdam amitae in pagum *Ergoldsbach* se contulit, unde hamaxosticho vectus ad scholam loci *Landshut* adire posset.

Abrogata aedificii expropriatione, Servus Dei Ratisbonam regredi potuit, ubi apud Vetus Gymnasium Humanarum Litterarum studia perfecit. Illo ipso tempore nomen dare statuit Confraternitati a Rosario et Confraternitati Horae Solacii pro moribundis. Partes quas habuit in his associationibus contulerunt in eo ad cultum eucharisticum et marialem augendum, necnon ad describendam propriam spiritualem formam, quae addebatur eius stabili, strenuo ac sensibili animo. Eodem tempore, quo ferventer ac constanter christianas virtutes exsequebatur, summa conscientia studiis operam dedit; gymnasticis exercitiis delectabatur et plurimi aestimabat condiscipulorum societatem. Ea vitae periodo, quae plerumque eminere solet spontanea proclivitate omnia ad propriam utilitatem immodice vertendi, hic tamen adulescens assidue praeoptavit caritatem erga proximum exercere et continuam adhaesionem ostendere voluntati Dei, quem super omnia dilexit.

Quamvis vitam cruento tempore gerere tenebatur ob funestam doctrinam nazistam, fide illuminatus, miram facultatem exhibuit illas difficiles oppetendi condiciones, in quibus sacrorum alumni inveniebantur coram asseclis Hitlerianae factionis. Sicut ceteri coaetanei ille quoque coactus est statis temporibus ad praestandum opus *(Jungvolk)*, quod omnibus iuvenibus a *Tertio Reich* iniunctum erat. Nihilominus, die 1 mensis Decembris anno 1943, rediens ex una harum missionum, quodam febricitanti statu correptus est ex frigido tempore et intensa humiditate prope flumen Danubium. Exceptus est statim in polyclinicum paediatricum Ratisbonense, ubi medici gravem diphtheritidem septicam detexerunt. Aliquot per hebdomadas valetudinis condicio sub recognitione esse videbatur, sed ex improviso morbus prorsus virulentus apparuit, ita ut iuvenis alumnus in finem vitae reduceretur. Conscius advenientis mortis, humiliter et sponte extremis Sacramentis refici petivit, quae profundo gaudio recepit. Licet summa versaretur debilitate, ita hymnum canere potuit: «Sume igitur, Domine, manus meas ac perduc me in meum beatum finem». Ultima eius vitae hebdomada maxime cruciabilis facta est. Bernardus comedere non poterat et paralysis paulatim ad pulmones se extendit, idcirco respiratio perardua facta est. Corde spe pleno in Deum, inter manus contrectabat crucifixi imaginem, quam devote ac frequenter osculabatur. Die 24 mensis Ianuarii anno 1944, iam iamque incapax loquendi, conscia tamen mente serenoque animo obdormivit in Domino.

Ob eius sanctitatis famam apud Curiam Ecclesiasticam Ratisbonensem Processus Ordinarius instructus est a die 14 mensis Iulii anno 1950 ad diem 14 mensis Martii anno 1951. Deinceps eadem in sede peractae sunt duae Inquisitiones Dioecesanae Suppletivae, alia a die 6 mensis Iunii ad diem 7 mensis Decembris anno 1994, alia vero a die 15 mensis Aprilis ad diem 27 mensis Novembris anno 2002. Iuridicam auctoritatem Processus Ordinarii approbavit Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum editum die 21 mensis Martii anno 1986; vis autem iuridica duarum Inquisitionum approbata est per Decretum quod vulgatum est die 5 mensis Novembris anno 2004. Confecta *Positione*, sedulo disceptatum est ex norma an Servus Dei heroum in modum christianas exercuisset virtutes. Die 16 mensis Decembris anno 2009, prospero cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum actus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 1 mensis Februarii anno 2011 congregati, audita relatione Ponentis Causae, Exc.mi D.ni Lini Fumagalli, Episcopi Viterbiensis, edixerunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales eisque adnexas heroica animi fortitudine excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Bernardi Lehner, Christifidelis laici, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Aprilis A. D. 2011.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 5 Iunii 2012. — Titulari episcopali Ecclesiae Hierpinianensi, R. D. Florianum Wörner, e clero Augustano Vindelicorum, hactenus in Curia dioecesana officii «de pastorali iuvenum» Moderatorem necnon ecclesiae Cathedralis Vicarium, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

die 6 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Ereximensi, R. P. Iosephum Gislon, Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum sodalem, hactenus huius Ordinis Consiliarium Generalem.

die 8 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Catrensi, R. D. Nelsonium Iesum Perez e clero archidioecesis Philadelphiensis Latinorum, ibique hactenus curionem paroeciae Sanctae Agnetis in oppido vulgo West Chester, quem deputavit Auxiliarem dioecesis Petropolitanae in Insula Longa.

— Titulari episcopali Ecclesiae Herdonitanae, R. D. Robertum Ioannem Brennan, e clero dioecesis Petropolitanae in Insula Longa, ibique hactenus Vicarium Generalem, Moderatorem Curiae et curionem paroeciae Sanctae Mariae de Insula in oppido vulgo Long Beach, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Cabarsussitanae, R. D. Antonium Emmanuelem Moiteiro Ramos, e clero dioecesis Aegitaniensis, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Bracarensis.

die 9 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Castelli Libertatis, R. D. Maximilianum Leroy Mésidor, e clero dioecesis Gonayvesensis, ibique hactenus Vicarium Generalem et Cathedralis parochum.

die 11 Iunii 2012. — Cathedrali Ecclesiae Sonsonatensi, R. D. Constantinum Barrera Morales, e clero dioecesis Sancti Vincentii, hactenus Seminarii «San José de la Montaña» in urbe Sancti Salvatoris in America Rectorem.

— Cathedrali Ecclesiae Garzonensi, Exc.mum P. D. Fabium Duque Jaramillo, O.F.M., hactenus Episcopum Armeniensem.

die 13 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Arassuahyensi, R. D. Marcellum Romano, e clero dioecesis Guarihanensis, ibique hactenus Administratorem dioecesanum.

die 15 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Bellicensi-Arsensi, Exc.mum P. D. Paschalem Roland, hactenus Episcopum dioecesis Molinensis.

— Metropolitanae Ecclesiae Monctonensi, Exc.mum P. D. Valerium Vienneau, Bathurstensem in Canada hactenus Episcopum.

die 20 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Parralensi, R. D. Eduardum Carmona Ortega, C.O.R.C., hactenus Episcopum Portus Abditi.

die 27 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Gergitanae, R. D. Sergium a Deo Borges, e clero Procopiensi, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.

— Cathedrali Ecclesiae Leopoldinensi, R. D. Iosephum Oddonem Campos do Nascimento, e clero archidioecesis Marianensis, ibique hactenus curionem paroeciae vulgo dictae «Santa Efigênia» in Ouro Preto.

— Cathedrali Ecclesiae Gurecsamiensi, R. D. Petrum Brignall, e clero Gurecsamiensi, hactenus Vicarium Generalem eiusdem dioecesis.

die 28 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Alexandrinae-Cornubiensi, R. D. Marcellum Damphousse, e clero archidioecesis Sancti Bonifacii, hactenus eiusdem archidioecesis Cathedralis Rectorem.

— Metropolitanae Ecclesiae Goritiensi, Exc.mum P. D. Carolum Robertum Mariam Redaelli, hactenus Episcopum titularem Lambaesitanum et Auxiliarem Mediolanensem.

die 30 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Zamosciensi-Lubaczoviensi, Exc.mum P. D. Marianum Rojek, hactenus Episcopum titularem Tiseditanum et Auxiliarem Premisliensem Latinorum.

die 3 Iulii 2012. — Cathedrali Ecclesiae Steubenvicensi, R. D. Godefridum Marcum Monforton, e clero archidioecesis Detroitensis, ibique hactenus curionem paroeciae Sancti Andreae in oppido vulgo Rochester.

die 4 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Iequieanae, R. D. Iosephum Rodericum Gonçalves Lopes, Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum sodalem, hactenus professorem et vicarium paroecialem in archidioecesi Fori S. Annae.

die 5 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Iomnitensi, R. D. Iacobum Calderón Calderón, e clero Zamorensi in Mexico, ibique Seminarii Maioris Rectorem, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

I. PROVISIO ECCLESIARUM

Benedictus divina Providentia PP. XVI, latis decretis a Congregatione pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras praefecit:

die 7 Ianuarii 2012. — Cathedrali Ecclesiae Makenensi, R. D. Henricum Aruna, e clero dioecesis Kenemënsis, hactenus Secretarium Generalem Conferentiae Episcopalis Gambiae et Montis Leonini.

— Cathedrali Ecclesiae Ngongensi, R. D. Ioannem Oballa Owaa, e clero archidioecesis Kisumuensis, hactenus Rectorem et Professorem Seminarii Nationalis Sancti Thomae Nairobiae.

die 12 Ianuarii. — Metropolitanae Ecclesiae Kasamaënsi, Exc.mum R. P. Ignatium Chama, hactenus Episcopum Mpikaënsem.

die 13 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Dharmapuriensi, Exc.mum R. P. Laurentium Pium Dorairaj, hactenus Episcopum titularem Absasallensem et Auxiliarem archidioecesis Madraspolitanae et Meliaporensis.

die 14 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ifakarensi, noviter conditae, Exc.mum R. P. Salutarem Melchiorem Libena, hactenus Episcopum titularem Sutunurcensem et Auxiliarem archidioecesis Daressalaamensis.

die 25 Ianuarii. — Metropolitanae Ecclesiae Karachiensi, Exc.mum R. P. Iosephum Coutts, hactenus Episcopum dioecesis Faisalabadensis.

— Cathedrali Ecclesiae Ziguinchorensi, R. D. Paulum Abelem Mamba, hactenus Administratorem Apostolicum eiusdem dioecesis.

die 31 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ruhengeriensi, R. D. Vincentium Harolimana, hactenus Seminarii Minoris S. Pii X, Nyundoënsi in dioecesi, Rectorem.

die 2 Februarii 2012. — Titulari episcopali Ecclesiae Naiarensi, R. D. Timotheum Bodika Mansiyai, P.S.S., hactenus Rectorem Seminarii Philosophici archidioecesis Kinshasanae et Consiliarium Generalem Societatis Presbyterorum a S. Sulpitio, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Kinshasanae.

— Titulari episcopali Ecclesiae Stratherniensi, R. D. Sebastianum Muyengo Mulombe, e clero archidioecesis Kinshasanae, hactenus curricula frequentantem apud Studiorum Universitatem Lovaniensem, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Kinshasanae.

— Titulari episcopali Ecclesiae Scebatianensi, R. D. Bulum Dauwa Yohanna, hactenus Secretarium executivum Administratoris Apostolici Kontagorani, quem constituit Vicarium Apostolicum eiusdem circumscriptionis ecclesiasticae.

die 12 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Tenkodogoënsi, noviter conditae, R. D. Prosperum Kontiebo, M.I., hactenus Vices gerentem Superioris provincialis Ordinis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis in Burkinafaso.

— R. D. Angelum Antolini, O.F.M. Cap., hactenus Vicarium Episcopalem pro regione vulgo Robe et Directorem Nationalem Pontificalium Operum Missionalium in Aethiopia, quem constituit Primum Praefectum Apostolicum Praefecturae Apostolicae Robensis.

die 18 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Absasallensi, R. D. Christophorum Glancy, hactenus missionarium Americanum in Beliza, quem constituit Auxiliarem dioecesis Belizepolitanae-Belmopanae.

II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 12 Ianuarii 2012. — Exc.mum R. P. Ignatium Chama, Archiepiscopum Kasamaënsem, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" dioecesis Mpikaënsis.

die 13 Ianuarii 2012. — Exc.mum R. P. Antonium Irudaraj, S.D.B., Episcopum emeritum Dharmapuriensem, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" eiusdem dioecesis usque dum novus Episcopus possessionem capiat.

die 14 Ianuarii. — Exc.mum R. P. Ioannem Carolum Hatoa Nunes, Episcopum titularem Amudarsensem et Auxiliarem archidioecesis Maputensis, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" archidioecesis Beirensis.

die 25 Ianuarii. — Exc.mum R. P. Evaristum Pinto, Archiepiscopum emeritum Karachiensem, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" eiusdem archidioecesis usque dum novus Archiepiscopus possessionem capiat.

die 10 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Muzucensi in Byzacena, R. P. Paulum Mieto, C.S.I., olim Vicarium Apostolicum Napensem, quem constituit Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" Vicariatus Apostolici Sancti Michaëlis de Sucumbios.

die 3 Martii. — Exc.mum R. P. Binay Kandulna, Episcopum titularem Auzegerensem et Auxiliarem archidioecesis Ranchiensis, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" dioecesis Khuntiensis.

die 17 Martii. — Exc.mum R. P. Rufinum Anthony, Episcopum Islamabadensem-Ravalpindensem, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" dioecesis Faisalabadensis.

die 11 Aprilis. — R. D. Natalem Paganelli, Piae Societatis S. Francisci Xaverii pro exteris missionibus sodalem, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" dioecesis Makenensis.

die 28 Aprilis. — Exc.mum R. P. Rufinum Michaëlem Dixon Bhasera, Episcopum Masvingensem, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" dioecesis Gueruensis.

DIARIUM ROMANAE CURIAE

Il Sovrano Pontefice ha ricevuto in Udienza Ufficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:

Lunedì, 18 giugno, S. E. il Signor Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, Ambasciatore di Spagna.

Il Sommo Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 8 giugno, S. E. il Signor Mahinda Rajapaksa, Presidente della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka;

Giovedì, 14 giugno, S. E. il Signor José Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura);

Venerdì, 15 giugno, S. E. il Signor Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Presidente della 66ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

Mercoledì, 20 giugno, S. E. il Signor Valdis Dombrovskis, Primo Ministro della Lettonia;

Giovedì, 21 giugno, S. E. il Signor Filip Vujanović, Presidente del Montenegro;

Lunedì, 25 giugno, Sua Altezza Em.ma Fra' Matthew Festing, Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il Romano Pontefice ha compiuto una Visita Pastorale all'Arcidiocesi di Milano dal 1° al 3 giugno, in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie.

SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:

6 giugno 2012 S.E.R. Mons. Julio Murat, Arcivescovo titolare di Orange, Nunzio Apostolico in Zambia, *Nunzio Apostolico in Malawi.*

23 » » S.E.R. Mons. Alain Paul Lebeaupin, Arcivescovo titolare di Vico Equense, finora Nunzio Apostolico in Kenya ed Osservatore Permanente presso gli Organismi delle Nazioni Unite per l'Ambiente e gli Insediamenti Umani (U.N.E.P., UN-Habitat), *Nunzio Apostolico presso l'Unione Europea.*

28 » » S.E.R. Mons. Henryk Józef Nowacki, Arcivescovo titolare di Blera, finora Nunzio Apostolico in Nicaragua, *Nunzio Apostolico in Svezia e Islanda*

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:

20 marzo 2012 Sua Beatitudine Rev.ma Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč (Ucraina); gli Ecc.mi Mons.: Zbigņev Stankevičs, Arcivescovo di Riga (Lettonia); Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., Arcivescovo tit. di Sila, Segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; Gerhard Ludwig Müller, Vescovo di Regensburg (Rep. Federale di Germania); Donald Joseph Bolen, Vescovo di Saskatoon (Canada), *Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «ad quinquennium»*; il Rev.do Aimable Musoni, S.D.B., Professore di Ecclesiologia ed Ecumenismo presso la Pontificia Università Salesiana; il Rev.do Padre Robert Francis Christian, O.P., Vice Decano della Facoltà di Teologia presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, *Consultori del medesimo Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «ad quinquennium»*; e ha confermato l'Em.mo Signor Cardinale William Joseph Levada, *Membro del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «usque ad octogesimum annum».*

24 aprile » Gli Em.mi Signori Cardinali: Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa; Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace; Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux; Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay; Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; e gli

Ecc.mi Mons.: Luis Antonio G. Tagle, Arcivescovo di Manila; Alfredo Horacio Zecca, Arcivescovo di Tucumán; Gerhard Ludwig Müller, Vescovo di Regensburg; Charles Morerod, Vescovo di Lausanne, Genéve et Fribourg, *Membri della Congregazione per l'Educazione Cattolica « ad quinquennium »*; e ha confermato gli Em.mi Signori Cardinali: Christoph Schönborn, Péter Erdő, Marc Ouellet, Stanisław Dziwisz, *nel medesimo incarico « in aliud quinquennium »*; e gli Em.mi Signori Cardinali: Antonio María Rouco Varela, Audrys Juozas Bačkis, José da Cruz Policarpo, William Joseph Levada, *nel medesimo incarico « usque ad octogesimum annum »*.

9 giugno 2012 L'Em.mo Signor Cardinale Leonardo Sandri, *Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali « in aliud quinquennium »*.

12 » » Il Rev.do Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, del clero della diocesi di Badulla (Sri Lanka), docente presso la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana, *Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.*

19 » » Il Rev.do Mons. José Manuel Del Río Carrasco, *Sotto-Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, « in aliud quinquennium »*.

» » » L'Ecc.mo Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, *Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi « in aliud quinquennium »*.

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Jean-Louis Tauran, *Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreli-gioso « in aliud quinquennium »*.

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Francesco Coccopalmerio, *Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi « usque ad septuagesimum quintum annum aetatis »*.

» » » L'Ecc.mo Mons. Claudio Maria Celli, *Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali « in aliud quinquennium »*.

21 » » Gli Em.mi Signori Cardinali: John Tong Hon, Vescovo di Hong Kong (Cina); Francisco Robles Ortega, Arcivescovo di Guadalajara (Messico); Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo di Kinshasa (Rep. Democratica del Congo), *Presidenti Delegati della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.*

23	giugno	2012	Gli Em.mi Signori Cardinali: Polycarp Pengo, Arcivescovo di Dar-es-Salaam; Telesphore Placidus Toppo, Arcivescovo di Ranchi; John Tong Hon, Vescovo di Hong Kong, *Membri del Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede*; e ha confermato gli Em.mi Signori Cardinali: Joachim Meisner, Arcivescovo di Köln; Wilfrid Fox Napier, Arcivescovo di Durban; Juan Luis Cipriani Thorne, Arcivescovo di Lima; e George Pell, Arcivescovo di Sidney, *Membri del medesimo Consiglio.*
25	»	»	Il Rev.do Mons. Cesare Pasini, *Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana « in aliud quinquennium ».*
26	»	»	L'Ecc.mo Mons. Jean-Louis Bruguès, Arcivescovo-Vescovo emerito di Angers, finora Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa.*
»	»	»	L'Ecc.mo Mons. Vincenzo Paglia, finora Vescovo di Terni-Narni-Amelia, elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo, *Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.*
»	»	»	L'Ecc.mo Mons. Joseph Augustine Di Noia, Arcivescovo titolare di Oregon City, finora Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Vice Presidente della Pontificia Commissione « Ecclesia Dei ».*
»	»	»	L'Ecc.mo Mons. Arthur Roche, finora Vescovo di Leeds, elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo, *Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.*
»	»	»	L'Ecc.mo Mons. Protase Rugambwa, finora Vescovo di Kigoma, elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo, *Segretario Aggiunto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie.*
»	»	»	Il Rev.do Mons. Krzysztof Józef Nykiel, finora Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Reggente della Penitenzieria Apostolica.*
30	»	»	Il Rev.do Padre Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., Preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica, *Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.*
2	luglio	»	L'Ecc.mo Mons. Gerhard Ludwig Müller, finora Vescovo di Regensburg, elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo, *Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e Presidente della Pontificia Commissione « Ecclesia Dei », della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale.*

3 luglio 2012 Il Rev.do Padre Anthony Ward, S.M., *Sotto-Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti « donec aliter provideatur »*.

---

1 luglio 2012 L'Em.mo Signor Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, ha confermato, per un altro quinquennio, *Direttore della Libreria Editrice Vaticana*, il Rev.do Don Giuseppe Costa, S.D.B.

Si rende noto che il 14 giugno 2012 sono stati nominati *Giudice Esterno del Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità matrimoniale della Regione Lazio*, il Dott. Piero Antonio Bonnet, fino al compimento del 75º anno di età; e il Rev.do Héctor Franceschi, *« in aliud quinquennium »*.

Si rende noto che il 18 giugno 2012 sono stati nominati *Consultori dell'Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio « rato et non consummato » e le cause di nullità dalla sacra Ordinazione, presso il Tribunale della Rota Romana*, gli Ecclesiastici Mons. Wojciech Góralski, Sac. Miguel Ángel Ortiz Ibarz, Sac. Héctor Antonio Franceschi Franceschi, P. Luigi Sabbarese, C.S., e P. Janusz Kowal, S.I.

Si rende noto che il 21 giugno è stato nominato *Giudice Esterno del Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità matrimoniale della Regione Lazio*, il Rev.do Pablo Gefaell, *« in aliud quinquennium »*.

NECROLOGIO

4	giugno	2012	Sua Em.za il Card. Rodolfo Ignacio Quezada Toruño, del Tit. di San Saturnino in Via Avigliana.
»	»	»	Mons. Ireneo Garcia Alonso, Vescovo em. di Albacete (*Spagna*).
11	»	»	Mons. Raymond Eid, Arcivescovo em. di Damas dei maroniti (*Libano*).
13	»	»	Mons. Luiz Gonzaga Bergonzini, Vescovo em. di Guarulhos (*Brasile*).
15	»	»	Mons. Albino Mamede Cleto, Vescovo em. di Coimbra (*Portogallo*).
»	»	»	Mons. Albert Joseph Tsiahoana, Arcivescovo em. di Antsiranana (*Madagascar*).
»	»	»	Mons. Anthony Ekezia Ilonu, Vescovo em. di Okigwe, Imo State (*Nigeria*).
19	»	»	Mons. Aloysio José Leal Penna, S.I., Arcivescovo em. di Botucatu (*Brasile*).
20	»	»	Mons. Alcides Mendoza Castro, Arcivescovo em. di Cusco (*Perù*).
21	»	»	Mons. Gilbert Blaize Rego, Vescovo em. di Simla and Chandigarh (*India*).
»	»	»	Mons. Joviano de Lima Júnior, S.S.S., Arcivescovo di Ribeirão Preto-SP (*Brasile*).
22	»	»	Mons. Sergio Goretti, Vescovo em. di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino (*Italia*).
24	»	»	Mons. Rudolf Schmid, Vescovo tit. di Dionisiana e già Ausiliare di Augsburg (*Germania*).
26	»	»	Mons. Angelo Cuniberti, Vescovo tit. di Arsinoe di Cipro, già Vicario Apostolico di Florencia (*Colombia*).
27	»	»	Mons. Jerónimo Tomás Abreu Herrera, Vescovo em. di Mao-Monte Cristi (*Repubblica Dominicana*).
29	»	»	Mons. Mogale Paul Nkhumishe, Vescovo em. di Polokwane (*Sud Africa*).